



La difesa è un mio diritto

*Rafforzare i diritti dei minorenni accusati o sospettati di reato
nell'Unione Europea*

Il ruolo dell'avvocato minorile nel sistema di giustizia penale minorile in Italia

Rapporto Nazionale

Settembre 2017

Defence for Children International Italia





Il presente rapporto di, elaborato nell'ambito del progetto « My Lawyer, My Rights – Enhancing children's rights in criminal proceedings in the EU» e co-finanziato dal programma Giustizia dell'Unione Europea, riflette il solo punto di vista degli autori e la Commissione Europea non è responsabile per nessuno degli usi che potrebbero essere fatti delle informazioni in essa contenute.

© 2016-2018 Defence for Children International – Italia progetto « My Lawyer, My Rights »

Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale o la presentazione di questa pubblicazione è permessa solo se il copyright è rispettato e la fonte citata

LA DIFESA È UN MIO DIRITTO

Rapporto di ricerca nazionale

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
ELENCO DEGLI ACRONIMI	5
ORGANIZZAZIONE & GRUPPO DI LAVORO.....	5
METODOLOGIA.....	5
LIMITAZIONI.....	6
1. IL QUADRO INTERNAZIONALE	7
1.1 <i>Convenzioni ratificate</i>	7
1.2 <i>Misure per promuovere la normativa internazionale non vincolante</i>	7
2. IL QUADRO REGIONALE EUROPEO	8
2.1 <i>Le convenzioni ratificate</i>	8
2.2 <i>Direttive europee: recepimento, attuazione e applicazione</i>	8
2.3 <i>Misure per promuovere la normativa europea non vincolante</i>	10
2.4 <i>Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (EUCJ)</i>	11
3. IL QUADRO NAZIONALE.....	11
3.1 <i>Quadro normativo sul sistema di giustizia minorile</i>	11
3.2 <i>Minorenni indagati o imputati in procedimenti penali: definizioni nazionali.</i>	14
3.3 <i>Il diritto dei minorenni indagati o imputati ad avvalersi ed essere assistiti da un avvocato nei procedimenti penali</i>	19
3.4 <i>Il diritto dei minorenni indagati o imputati all'informazione nei procedimenti penali</i>	21
3.5 <i>Il diritto dei minorenni indagati o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali</i>	22
3.6 <i>Il sistema di patrocinio a spese dello stato</i>	22
4. IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE	25
5. IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE	26
6. L'AVVOCATO DEL MINORENNE, DALLA TEORIA ALLA PRATICA	26
6.1 <i>L'avvocato minorile: ruolo e funzione</i>	27
6.2 <i>La scelta dell'avvocato</i>	28
6.3 <i>La formazione dell'avvocato nel sistema di giustizia minorile</i>	29
6.4 <i>Il rapporto tra l'avvocato e il minorenne</i>	31
6.5 <i>Il rapporto tra l'avvocato e i genitori</i>	33
6.6 <i>Collaborazione dell'avvocato con altri soggetti</i>	34
7. OSTACOLI E BUONE PRATICHE	35
7.1 <i>Ostacoli/criticità</i>	35
7.2 <i>Buone Prassi</i>	35
8. CONCLUSIONI.....	36
8.1 <i>Raccomandazioni nazionali rivolte a decisori politici</i>	37
8.2 <i>Raccomandazioni nazionali rivolte a avvocati minorili</i>	37
BIBLIOGRAFIA	38
ALLEGATO 1: QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO	40
ALLEGATO 2: PROTOCOLLO TM MILANO	41

Introduzione

Il progetto “La difesa è un mio diritto”¹ mira a rafforzare i diritti dei minori coinvolti nei procedimenti penali come autori di reato, attraverso una serie di azioni: in primo luogo, si intende supportare gli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) nell’applicazione delle direttive europee n. 2013/48 (sul diritto ad accedere ad un avvocato) e n. 2016/800, che definisce e disciplina le garanzie procedurali e altri standard ad esse correlati, con riferimento specifico alla giustizia penale minorile. Inoltre, si vuole definire il ruolo, la missione, la formazione di base e le specificità della funzione dell’avvocato del minorenne, rafforzandone le capacità e le competenze, perché diventi agente di cambiamento, contribuendo ad una migliore attuazione del diritto all’accesso alla difesa e all’assistenza legale per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali.

In generale, dunque, il progetto vuole assicurare la realizzazione pratica del quadro giuridico come sopra descritto, basandosi sull’analisi dei diversi contesti nazionali e adottando un approccio fondato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

I sistemi giudiziari in Europa risultano ancora poco conformi alle specifiche vulnerabilità e bisogni dei minori. Questi ultimi, infatti, possono essere coinvolti in procedimenti giudiziari sia indirettamente, quando le decisioni hanno un impatto rilevante sulle loro vite, ad esempio nel caso di procedimenti di divorzio o di affidamento, sia direttamente, come nel caso dei minori autori di reato. In effetti, quando si parla di giustizia minorile in Italia si pensa subito all’ambito penale, ossia al trattamento dei minori imputabili sottoposti a procedimento penale in quanto coinvolti in fatti che l’ordinamento italiano considera reati.²

In Italia, conformemente al quadro legislativo europeo, il modello educativo è sempre stato alla base del processo minorile ed ha trovato la sua massima espressione nel Decreto del Presidente della Repubblica del 22.09.1998 n.488. Il procedimento penale minorile italiano, dunque, si prefigge l’obiettivo di favorire la crescita e la responsabilizzazione del minore, in modo da consentire metodi di riparazione dei danni idonei a superare l’ottica punitiva tradizionale; ciò avviene anche attraverso la promozione del confronto e dell’incontro dell’autore di reato con la vittima. Questa tendenza da voce a due esigenze: ridurre il più possibile l’intervento del diritto penale tradizionale e diversificare il procedimento minorile da quello a carico di imputati adulti, obiettivi peraltro esplicitati sia nelle cosiddette Regole di Pechino del 1985 che negli articoli 37, 39, 40 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo.³

¹ Il titolo originale in inglese è “My Lawyer, My Rights”.

² MOYERSON, *Il bambino come soggetto giuridico nei procedimenti giudiziari*.

³ RIONDINO, *Developing tendencies of the Italian juvenile justice system*, p.1

Elenco degli acronimi

- AG = Assemblea Generale delle Nazioni Unite
- CRC = Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo
- COA = Consiglio dell'Ordine
- COE = Consiglio d'Europa
- COMITATO = Comitato ONU sui diritti dell'infanzia
- CPA = Centro di Prima Accoglienza
- D.P.R = Decreto del Presidente della Repubblica
- DGMC = Dipartimento di giustizia minorile e di Comunità del Ministero di Giustizia
- CEDU - ECHR = Convenzione Europea sui Diritti Umani
- CGUE = Corte di giustizia dell'Unione europea
- ICCPR = Patto Internazionale sui diritti civili e politici
- IPM = Istituto Penale Minorile
- ONU = Nazioni Unite
- ONG = Organizzazione non Governativa
- OP = Ordinamento Penitenziario
- PM = Pubblico Ministero
- UE = Unione Europea
- CPP= Codice di Procedura Penale
- TM = Tribunale per i Minorenni

Organizzazione & gruppo di lavoro

Il Gruppo italiano di Defence for Children che ha svolto l'attività di ricerca era composto da Júlia Pàmias e Alessandra Grava con la supervisione ed il coordinamento di Gabriella Gallizia e Pippo Costella. Francesca La Civita ha svolto la revisione e traduzione del testo dall'italiano all'inglese.

DCI Italia è un'organizzazione volontaria fondata in Italia nel 2005 con lo scopo di proteggere e promuovere i diritti del minore. Le sue principali aree di azione riguardano la giustizia minorile, i minorenni coinvolti in fenomeni migratori, la protezione dei minorenni dalla violenza, sfruttamento e tratta così come l'attività di formazione sui diritti umani delle più giovani generazioni. Negli ultimi anni, Defence for Children Italia ha lavorato nell'ambito della giustizia minorile attraverso una serie di progetti dedicati principalmente alla ricerca/analisi, formazione e attività di promozione, advocacy.

Metodologia

Il presente rapporto è stato redatto sulla base delle indicazioni metodologiche del coordinatore del progetto, frutto di un processo lavorativo che ha visto coinvolta l'intera partnership di "My lawyer, My rights". L'analisi è pertanto strutturata sulla base del sommario che è stato fornito a tutti i partner. L'approccio adottato dal gruppo di lavoro di DCI Italia è stato di tipo partecipativo e centrato sui diritti dei bambini, sanciti dalla Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo.

Scopo del presente lavoro è analizzare in che misura il diritto di essere difeso ed assistito da un avvocato durante il procedimento penale minorile venga riconosciuto, garantito e attuato in Italia. A tal fine vengono presentate, analizzate e elaborate le informazioni raccolte durante un esame documentale, successivamente verificato e integrato da una ricerca sul campo.

Le fonti principali della ricerca documentale sono rappresentate dalla legislazione internazionale ed europea sui diritti dei minorenni, sulle garanzie processuali e in materia di accesso alla giustizia; dalla legislazione italiana che disciplina il sistema giudiziario minorile, nonché da altri settori comunque connessi ai diritti di cui si tratta; pubblicazioni accademiche di rilievo e manuali giuridici, così come brevi articoli scritti da esperti in materia.

La ricerca sul campo è stata condotta sulla base di una serie di interviste effettuate nei confronti di diversi soggetti che hanno contatti con ragazzi coinvolti nei procedimenti penali e/o ad avvocati minorili. Più dettagliatamente, sono stati intervistati 7 avvocati minorili⁴, 1 giudice minorile⁵, 1 operatore sociale⁶, 2 accademici⁷. Alcuni di questi sono per altro membri di importanti associazioni di avvocati e magistrati ed altre organizzazioni simili. Il gruppo di ricerca ha scelto di condurre interviste individuali, semi-strutturate e in linea con il questionario fornito dal coordinatore, ma in modo da adattarlo al contesto di analisi al fine di ottenere le informazioni più rilevanti ed opportune. Nell'ambito della ricerca sono stati organizzati anche dei focus group di consultazione con un totale di 25 ragazzi e ragazze coinvolti in procedimenti penali. Nello specifico, sono stati consultati un gruppo di 16 ragazze e un gruppo di 6 ragazzi ospitati in carceri minorili e un gruppo misto di 2 ragazzi e una ragazza in messa alla prova. Le consultazioni dirette hanno seguito una modalità laboratoriale fondata su un approccio partecipativo. Nel presente rapporto, le citazioni derivate dalle consultazioni con i ragazzi-e sono riportate in arancione, mentre quelle relative alle interviste con gli adulti sono evidenziate in blu. Inoltre, l'analisi sul campo ha incluso uno scambio con i rappresentanti del Dipartimento della Giustizia Minorile e la Comunità del Ministero di Giustizia (DGMC). In seguito a tale visita il Dipartimento ha deciso di supportare l'iniziativa, le sue azioni future ed ha altresì acconsentito ad alcune consultazioni con i minori nei centri detentivi.

Limitazioni

L'ambito geografico della ricerca è limitato ad alcune aree situate nel Nord-Ovest dell'Italia e pertanto le informazioni raccolte durante le interviste non coprono tutto il territorio nazionale, a causa del tempo e delle risorse disponibili. Tuttavia, il gruppo di ricerca ha cercato di verificare e comparare le informazioni fornite e tentato di analizzare la situazione in altri luoghi, attraverso altri strumenti e fonti secondarie.

⁴ 4 donne, 3 uomini

⁵ Uomini

⁶ Donne

⁷ Entrambi uomini

1. Il quadro internazionale

1.1 Convenzioni ratificate

L'Italia ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni e dei Trattati internazionali che possono avere una qualche rilevanza rispetto al tema della presente ricerca. In particolare:

	Firma/Data	Ratifica/Data	Riserva(e)/ Dichiarazioni
Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)	18 gennaio 1967	15 settembre 1978	art. 15, par. 1 ⁸ / art 19 par. 3 ⁹ / Dich. Art. 28 ¹⁰
Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CRC)	26 gennaio 1990	5 settembre 1991	Nessuna
Protocollo opzionale n. 3 CRC	28 febbraio 2012	4 febbraio 2016	Nessuna

1.2 Misure per promuovere la normativa internazionale non vincolante

Con riguardo agli strumenti di *soft law*, sebbene non sia possibile valutare effettivamente quanto gli stessi influiscano sul processo minorile, deve segnalarsi che il Ministero della Giustizia, anche in collaborazione con altri ministeri, ha portato avanti diverse campagne informative e che su tutto il territorio nazionale sono presenti Organizzazioni non Governative che organizzano iniziative di diffusione rispetto ai principi fondamentali incardinati in questi strumenti. In particolare:

- Le Linee guida di Pechino e Riyadh sono state adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la procedura dell'approvazione per consenso e, per quanto riguarda l'Italia, se ne fa riferimento soprattutto nella letteratura specialistica.
- Rispetto ai Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo dell'avvocato, deve segnalarsi che l'Italia ha partecipato ai lavori dell'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite che ha approvato questo strumento, svoltosi nel settembre del 1990. Anche in questo caso, più che nella pratica quotidiana del processo minorile, questi principi vengono richiamati nella letteratura di settore.
- L'Italia è stata tra i promotori di una delle bozze che hanno contribuito alla redazione delle Regole dell'Avana; anche in questo caso, ampi riferimenti si trovano soprattutto nella dottrina e nella letteratura specialistica.
- Rispetto alle Linee Guida delle Nazioni Unite "for Action on Children in the Criminal Justice System", va segnalata l'intensa attività delle Organizzazioni non governative, compresa Defence for Children International, portata avanti al fine di garantirne la conoscenza e l'effettiva applicazione. Lo stesso può dirsi con riguardo ai Commenti Generali emanati dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per i Principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite sull'accesso all'assistenza legale gratuita nel sistema penale.

⁸ Articolo 15, paragrafo 1 *Con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, ultima frase: "Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne", la Repubblica Italiana ritiene tale disposizione applicabile solo ai procedimenti in corso. Pertanto, colui che è già stato condannato con sentenza definitiva non potrà beneficiare di alcuna disposizione di legge, successive alla sentenza, che preveda una pena più lieve.*

⁹ Articolo 19, paragrafo 3 *"le disposizioni dell'art. 19, paragrafo 3, sono ritenute compatibili con l'attuale sistema nazionale radio-televisivo per le società radio-televisive locali e per le stazioni che trasmettono programmi stranieri".*

¹⁰ La Repubblica italiana riconosce la competenza della Commissione dei Diritti Umani, eletta in accordo con l'art. 28 della Convenzione, di ricevere e considerare le comunicazioni secondo le quali uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie ai propri obblighi assunti in forza della Convenzione.

2. Il quadro regionale europeo

2.1 Le convenzioni ratificate

Nell'ambito della presente ricerca, non è possibile non considerare la partecipazione dell'Italia al sistema dell'Unione Europea e a quello della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo (CEDU). Qui di seguito una breve sintesi delle Convenzioni delle quali l'Italia è parte:

	Firma/Data	Ratifica/Data	Riserva(e)/ Dichiarazioni
Convenzione Europea sui diritti Umani (CEDU)	04 novembre 1950	03 settembre 1953	Nessuna
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	13 dicembre 2007	02 agosto 2008	È diventata vincolante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 01.12.2009
Carta Sociale Europea	18 ottobre 1961	22 ottobre 1965	È stata formulata una dichiarazione rispetto all'art. 20 ¹¹ e non è stato accettato l'art. 25.

2.2 Direttive europee: recepimento, attuazione e applicazione

Com'è noto, sulla base dei trattati dell'UE, quando lo strumento legislativo utilizzato dalle istituzioni dell'Unione è quello della direttiva, è richiesto che gli Stati Membri, entro un determinato periodo di tempo, adottino a livello nazionale le misure legislative necessarie per adeguare il proprio ordinamento a quanto disposto attraverso la direttiva stessa. Anche nell'ambito che viene analizzato nella presente ricerca sono state emanate diverse direttive, alcune generali e altre più specifiche, e qui di seguito si vuole fornire un quadro degli strumenti di attuazione adottati dall'Italia.

	Recepimento/Data	Legge nazionale	Opt-out
Dir. 2010/64/EU	04 marzo 2014/ 02 aprile 2014-	Decreto Legislativo 04/03/2014 n.32	Nessuna
	23 giugno 2016 / 14 luglio 2016	Decreto Legislativo 23.06.2016 n. 129, ha modificato del d.lgs 132/2014	Nessuna
Dir. 2012/13/EU	01 luglio 2014 /16 agosto 2014	Decreto legislativo 01/07/2014 n. 101	Nessuna
Dir. 2013/48/EU	15 settembre 2016/ 18 ottobre 2016	Decreto legislativo 15.09.2016 n. 184	Nessuna
Dir. 2016/800/EU	Non ancora recepita – termine ultimo, 11.06.2019		
Dir. 2016/1919/EU	Non ancora recepita – termine ultimo 25.05.2019		

I rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento europeo sono oggi regolati dalla L. 234/2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), la quale prevede, per quanto qui interessa, maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive.¹² Sino ad oggi la legge comunitaria annuale è stata una sorta di legge contenitore di tutti gli atti europei da recepire. Ora, al fine di porre rimedio al problema determinato dai lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, anticamera dell'avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea, la tradizionale legge comunitaria, si "sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà presentare una seconda legge, la legge europea. Con lo "sdoppiamento" della legge comunitaria i ritardi e le cause che ne sono alla base dovrebbero essere superati, garantendo così un iter

¹¹ Dichiarazione formulata nel momento del deposito dello strumento di ratifica, il 22 ottobre 1965: "Il Governo Italiano accetta nella loro interezza gli impegni derivanti dalla Carta".

¹² Il nuovo testo risponde alla necessità di adeguare la legge 11/2005 alle innovazioni e semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona.

parlamentare più celere. In particolare, la "legge di delegazione europea" conterrà esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "legge europea" darà attuazione agli atti europei e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.¹³

2.2.1 La Direttiva 2013/48/EU

La direttiva in oggetto stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale, comprese, eventualmente, le autorità consolari. Essa fa parte della serie di misure previste dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, quale allegata al programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della direttiva, questa si applica a chiunque (compreso il minorenne imputabile) sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). Per quanto qui interessa, l'art. 13 impone che gli Stati Membri garantiscano che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili, categoria nella quale rientrano sicuramente i minori autori di reato.¹⁴

Il termine previsto per il recepimento di questa direttiva era il 27 novembre 2016. All'attenzione del Parlamento italiano, per la sua attuazione, è stato presentato uno schema di decreto legislativo di cinque articoli: significativo per quanto interessa a questa ricerca è l'art. 2, che novella l'art. 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e assistenza di un difensore, per estendere le garanzie dell'assistenza tecnica e della difesa già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini anche all'individuazione di persone e cose svolta dal Pubblico Ministero (PM), ex art 361c.p.p. Al successivo articolo 3, il legislatore italiano da conto del fatto che in materia di diritto di accesso a un difensore nella fase dell'esecuzione non appare necessario ribadire o modificare espressamente ciò che è già previsto dal codice di rito in materia di accesso alla difesa e di avvisi, comunicazioni e colloqui con parenti e terze persone.¹⁵

2.2.2 La direttiva 2016/800/EU

*“Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale”.*¹⁶ La direttiva, inoltre, intende rafforzare la fiducia degli Stati membri nei sistemi giudiziari penali degli altri Stati Membri, facilitando il riconoscimento reciproco delle sentenze, non essendo a ciò sufficiente che tutti gli Stati Membri dell'Unione abbiano ratificato i diversi strumenti internazionali che di questo tema si occupano, vale a dire CEDU, ICCPR e CRC, con un riferimento anche ai provvedimenti di *soft law*, quali le Linee Guida su una giustizia a misura di minore del Consiglio Europeo.¹⁷

Confrontando le disposizioni della direttiva con quelle che regolano il processo minorile in Italia, non può non notarsi come al “Considerando” n. 9 si sollecitino gli Stati Membri a fare sì che il loro sistema di giustizia

¹³ Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione Europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale. Dal sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/18410/italia-ue-le-novita-introdotte-dalla-legge-2342012>

¹⁴ Dalla documentazione per l'esame di progetti di legge della Camera dei Deputati, Legge di Delegazione Europea 2014 e Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'UE (anno 2014) <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0018A.Pdf>

¹⁵ Dalla sintesi dei lavori del Senato della Repubblica

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dditer/dossier/45211_dossier.htm

¹⁶ Dal prologo della direttiva stessa, “Considerando” n.1.

¹⁷ Dal prologo della direttiva stessa, “Considerando” nn. 2,3,7

minorile presti attenzione alle esigenze di sviluppo e di reinserimento sociale del minore coinvolto in un procedimento penale, attenzione che informa di sé l'intero D.P.R. 488/1988 e che diviene criterio guida nell'interpretazione delle norme di carattere generale, applicate al rito minorile.¹⁸ E' importante considerare che si tratta di un Decreto che integra le disposizioni contenute nel C.P.P. che si riferisce al procedimento penale in generale, mentre il D.P.R. disciplina in particolare il procedimento penale minorile.

È inoltre richiesta la previsione di un sistema di informazione sugli aspetti generali dello svolgimento del procedimento, ossia l'imputato minorenne dovrebbe ricevere una breve spiegazione circa le successive fasi del procedimento, nella misura in cui ciò sia possibile alla luce dell'interesse del procedimento penale, nonché riguardo al ruolo delle autorità interessate, così come peraltro previsto dalla Direttiva 2012/13/EU.

Come è noto, nel sistema italiano questo compito è esplicitamente affidato al giudice (art.1 D.P.R. 488/1988), anche se, secondo quanto riportato da alcuni avvocati intervistati, non è possibile escludere che anche l'avvocato fornisca questo tipo di informazioni, quando incontra il minore nelle fasi preliminari del procedimento, né che lo facciano assistenti sociali o gli operatori delle forze dell'ordine, anche se non sempre le modalità sono le più idonee alla comprensione¹⁹.

Anche con riguardo all'assistenza tecnica, prevista nell'art. 6 della direttiva, non si può fare a meno di notare che il sistema italiano è già conforme a quanto previsto: sulla base delle norme del codice di procedura penale, se l'imputato, anche minorenne, non nomina un difensore di fiducia, viene assistito da un avvocato d'ufficio; per quanto riguarda i minorenni, è previsto che lo stesso abbia una formazione specifica, sulla base dell'art. 11 del D.P.R. 488/1988 (Cfr. §6.3).

Se dunque, sul piano teorico, si può dire che il sistema italiano appare già sufficientemente adeguato all'impianto generale della direttiva qui in esame, qualche problema può sorgere sul piano pratico, soprattutto con riguardo alla formazione specialistica richiesta per magistrati e avvocati che operano nel settore minorile e al trattamento tempestivo e diligente delle cause. Infatti l'art. 11 del D.P.R. non specifica il contenuto della formazione né quali siano gli ambiti di specializzazione per gli avvocati. A ciò si aggiunga che alcuni avvocati e operatori intervistati hanno sottolineato, con riferimento al trattamento tempestivo e diligente delle cause, come una criticità importante sia proprio quella dei tempi, troppo lunghi, in quanto può capitare che il processo vero e proprio inizi alcuni anni dopo il fatto, senza alcuna considerazione del fatto che i ritmi di sviluppo di un adolescente sono molto veloci:

"È un'altra persona, per un'adolescente quattro anni sono come venti per un adulto. Questa è la pecca più grossa".²⁰

Per rendere veramente efficace l'intervento penale, perché svolga, come da indicazione, la funzione di strumento di analisi precoce, di presa in carico di un problema relativo al minore [...] il tempo è essenziale".²¹

2.3 Misure per promuovere la normativa europea non vincolante

Anche nell'ambito regionale europeo esistono strumenti di *soft law* e anche in questo caso, come già visto per la normativa internazionale non vincolante, deve segnalarsi l'attività informativa portata avanti dai ministeri coinvolti e dalle ONG; in questo senso, quindi, si può sostenere che le Linee Guida su una giustizia a misura di minore del Consiglio Europeo (COE) sono note anche in Italia.

Per quanto riguarda le raccomandazioni provenienti dalle istituzioni europee, riferendosi in questo caso in particolare alla Raccomandazione della Commissione C(2013) 8179/2 (diritto all'assistenza legale gratuita) e alla Raccomandazione della Commissione C(2013) 8178/2 (tutele processuali per persone vulnerabili), si rammenta che una raccomandazione non è vincolante, in quanto essa consente alle istituzioni europee di rendere note le posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. Quando la Commissione ha raccomandato alle autorità giudiziarie dei paesi dell'UE di

¹⁸ RIONDINO, *op. cit.*, p. 3 Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14, *Esecuzione penale nel procedimento minorile*, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato8.pdf p. 2

¹⁹ INT. Avv. #2, INT. Avv. #1 e #5, INT. Avv. #3_4, INT.OP.#4

²⁰ INT. Avv. #3_4, INT.OP.#3

²¹ INT.OP.#4

intensificare l'uso delle videoconferenze per aiutare i servizi giudiziari a lavorare meglio in un contesto transfrontaliero, ciò non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico e dell'attività giudiziaria in Italia.

2.4 Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (EUCJ)

Non sono presenti casi, né già conclusi né attualmente pendenti, nei quali l'Italia è chiamata a rispondere di possibili violazioni delle norme presenti nella Convenzione Europea sui diritti dell'uomo rispetto al diritto all'accesso e all'assistenza da parte di un avvocato per i minori coinvolti in procedimenti penali. Pertanto, non vi sono sentenze nazionali che richiamano casi specificamente relativi all'Italia. È comunque possibile sostenere che i giudici italiani, di ogni ordine e grado, tengano conto delle indicazioni che arrivano da questi organi sovranazionali nel formulare le loro decisioni. Ad esempio, non si può non notare come il giudice italiano che si trovi a confrontarsi con le regole del giusto processo in ambito penale, guardi all'interpretazione che dell'art. 6 della ECHR viene data dalla corte EHR (Cassazione Penale, sez. VI sentenza n. 2296 del 13.11.2013).

3. Il quadro nazionale

3.1 Quadro normativo sul sistema di giustizia minorile

Da un punto di vista legislativo, l'Italia rappresenta un buon esempio di recepimento degli standard internazionali a da origine ad un Sistema che salvaguarda il diritto del minore a crescere e sviluppare le sue capacità. In tal senso, il reato/offesa commesso da un soggetto minore degli anni 18 è innanzitutto considerato espressione di malessere o disagio, di una difficoltà nello sviluppo psicofisico e pertanto un punto di inizio per un processo di tipo educativo. Sulla carta, il principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC) è alla base del sistema italiano di giustizia minorile. Infatti, il sistema si basa sul concetto di responsabilità (disciplinato dall'art. 98 del codice penale) secondo il quale un minore può essere perseguito penalmente solo se imputabile.²² Tale concetto implica la capacità di intendere e di volere come condizione fondamentale per essere considerato colpevole. Il sistema è inoltre in linea con il principio di "minimo intervento", secondo il quale gli interventi giudiziari devono essere ridotti al minimo, specialmente quelli di natura coercitiva e restrittiva.

Il Sistema giudiziario italiano è regolato da una serie di leggi e disposizioni ed è disciplinato diversamente da quello degli adulti²³. Qui di seguito una tabella riassuntiva delle principali norme che regolano questo settore dell'ordinamento penale.

	Esiste una legge?	Nominativo e riferimento della legge (leggi)	Data	Cosa prevede la legge? (brevemente)
Sistema di giustizia minorile	Esiste un insieme di norme che regola il sistema di giustizia minorile	Regio Decreto – Legge n. 1404, 20 luglio 1934, entrato in vigore con Legge n. 835 del 27 maggio 1935 (Legge 835/1935).	1935	Istituisce il Tribunale per i Minorenni come ente specializzato e rappresentante il punto di inizio del Sistema di giustizia minorile.
		-Decreto del Presidente della Repubblica n.	1988	E' decreto che integra il Codice di Procedura Penale e contiene le

²² Secondo gli art. 97 e 98 del Codice penale è *imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere.*

²³ DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – ITALIA, *TWELVE National Report*, p. 8 e seguenti, Genova, 2016. http://defenceforchildren.it/files/twelve_Italy_.pdf

		448 del 22 settembre 1988 (D.P.R 448/88)		disposizioni relative al procedimento penale dei minori autori di reato, ivi incluse disposizioni sul fermo da parte della polizia e sulla libertà personale.
		-Decreto legislative n. 272 del 28 luglio 1989 (D. Lgs 272/1989).	1989	Contiene norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 448/88.
		Decreto Legge n. 12 del 14 gennaio 1991 (D.L. 12/1991)	1991	Contiene disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
Età della responsabilità penale	Codice Penale	Art. 97 e 98 Codice Penale.	1930	“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere”.
	D.P.R 448/88	Art. 26 D.P.R 448/88.	1988	1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Diritto ad avere un avvocato	Codice di procedura penale	Titolo VII (Difensore)	1988	L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. (art. 96)
Diritto ad essere assistito da un avvocato	Codice di procedura penale	Titolo VII (Difensore)	1988	L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (art. 97)
Gratuito patrocinio	Codice di procedura penale	Titolo VII (Difensore)	1988	L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (art.98)
	Legge 30 Luglio 1990, n. 217	Legge 30 luglio 1990, n.217 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.	1990	Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

	D.P.R 30 maggio 2002, n. 115		2002	Art. 118: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore
		Compensi professionali: disposizioni concernenti gli avvocati	2012	Art. 1.1. Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera. Art. 12.5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. (sostituito poi dal DM 55/14 in cui non viene riproposto). ²⁴
Nomina di un avvocato	Codice di procedura penale	Titolo VII (Difensore)	1988	1.L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. (art. 96) Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione (...) (art. 97)
	D.P.R 448/88	Art. 11	1988	1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il Consiglio dell'Ordine Forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
1.6 Servizi sociali di assistenza	D.P.R 448/88	Art. 6	1988	1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
	D.P.R 448/88	Art. 12 (1, 2)	1988	1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede. 2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
1.7 Meccanismo nazionale di controllo	Codice di procedura penale	Titolo VII (Difensore)	1988	Art. 97.4 Art. 103
	Legge 12	Istituzione dell'Autorità	2011	Art. 1: Al fine di assicurare la piena

²⁴ <http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/parametri-forensi-il-decreto-attuativo-in-gazzetta>

	luglio 2011, n. 112	garante per l'infanzia e l'adolescenza.		attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (...) Art. 4.
	DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 e LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10	Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	2013 2014	Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Liberta Personale vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e interviene su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione

Gli strumenti penali applicabili ai minorenni da parte dell'autorità giudiziaria devono essere considerati alla luce dei principi che sono alla base dell'attuale sistema di giustizia minorile italiano così come riassunti nel Decreto Presidenziale 448/88.²⁵ Come sancito già dall'articolo 1 del Decreto, infatti, *“Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”*.

Il processo penale minorile italiano, dunque, è caratterizzato da una ambivalenza di fondo, in quanto, per come legalmente disciplinato, è processo “del fatto” e processo “della persona”: è chiamato ad assolvere una funzione sanzionatoria in quanto processo penale e, nello stesso tempo, una funzione educativa. Si tratta di un'ambivalenza che pone dei problemi nella ricerca delle soluzioni applicative, ma che deriva obbligatoriamente dalla Costituzione Italiana (art. 31) e dal diritto internazionale.

Se questa è la peculiarità del processo penale minorile, discende che la difesa del minore deve essere effettiva e garantita sia con riguardo alle questioni del fatto, sia con riguardo alle questioni della persona e ciò intendendo con il termine “difesa” non solo l'assistenza legale di un avvocato e le iniziative processuali che questi possa intraprendere, ma anche (e ancor prima) il rispetto rigoroso delle norme del processo.²⁶

3.2 Minorenni indagati o imputati in procedimenti penali: definizioni nazionali.

3.2.1. Età minima per l'imputabilità

Come sancito dall'art. 97 del codice penale *“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”*. L' art. 26 del D.P.R 448/88 prevede l'obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità *“In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile”*. L'art. 98 del medesimo codice aggiunge: *“È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque*

²⁵ DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – ITALIA, *Twelve...op. cit.* p. 11

²⁶ LUCHELLI, *Limiti della difesa penale del minore straniero*, Milano. http://www.cameraminorilemilano.it/wp-content/uploads/2015/10/ppmstraniero_3.doc p. 1

anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale”.

L'età del minore non è sempre ricavabile in modo certo da fonti documentali (si pensi ad esempio al caso di minori migranti o minori privi di documenti); conseguentemente, il legislatore, agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 488/1988 ha indicato le procedure da adottare per accertare l'età e la personalità del minore:

“Art. 8. Accertamento sull'età del minore:

- Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
- Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.”

“Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minore:

- Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”.

Agli stessi fini, il Pubblico Ministero e il Giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Già dalle prime battute, dunque, il procedimento minorile si caratterizza per la centralità dell'accertamento della personalità del minore, basata sulle indagini sulle condizioni personali e socio-famigliari che consentano l'adozione del percorso individualizzante per il ragazzo che entra nel circuito penale. In quest'ottica, infatti, sono predisposti gli accertamenti sulla personalità del minore, di cui si è detto, finalizzati ad una idonea risposta alla condotta deviante dello stesso, comprensiva della valutazione della sua personalità e del contesto di provenienza. Detta previsione costituisce un elemento differenziale rispetto al procedimento ordinario a carico degli adulti, laddove è esclusa ogni forma di perizia sulla personalità dell'imputato, così come disposto dall'art. 220, co 2, C.P.P. Inoltre, l'accertamento dell'età del minore è indispensabile per il prosieguo del procedimento e comporta che, in caso di incertezza, vada disposto un accertamento peritale; nel caso in cui permangano dubbi, la minore età si presume a tutti gli effetti, onde consentire l'applicazione degli istituti di favore previsti per i minorenni.²⁷

Quei minorenni che non sono penalmente responsabili non vengono condannati. Al pari dei minori di anni 14, gli stessi possono essere sottoposti a misure di sicurezza come il collocamento in struttura detentiva o la messa alla prova solo se sono considerati essere socialmente pericolosi²⁸. E' altresì prevista la possibilità di applicare misure amministrative nei confronti di quei minorenni che non sono penalmente responsabili, con scopo preventivo ed al fine di riabilitarli in caso di problemi comportamentali²⁹.

3.2.2. Gruppi vulnerabili

a) Ragazze

Nel sistema di giustizia minorile non sono previste norme specifiche riguardo alle minorenni che possono incappare nelle maglie della giustizia. Va tuttavia sottolineato che la detenzione femminile è un fenomeno quantitativamente modesto e le ragazze negli I.P.M italiani sono state in questi anni raramente più di una

²⁷ Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Esecuzione...op. cit.* p. 3. Da segnalare in questo senso la Proposta di legge formulata dall'Unione Nazionale delle Camere Minorili rispetto alla possibilità di modificare l'art 9 del D.P.R. 448/88, dal titolo “Accertamenti sulla personalità del minore e garanzie difensive” (2006) allo scopo di regolamentare le garanzie difensive anche nella fase degli accertamenti sulla personalità del minore. MUGLIA – PETRACHI *Il ruolo dell'avvocato minorile*, in BISCIONE – PINGITORE (a cura di), *L'intervento con adolescenti devianti: teorie e strumenti*, Milano, 2015, p.90.

²⁸ FLORA- TONINI, *Diritto penale per operatori sociali*, Vol. II, Milano, 2002.

²⁹ DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – ITALIA, *Twelve...Op. cit.* p. 11

cinquantina. Le ragazze hanno rappresentato nel tempo una percentuale tra il 17 ed il 15% dei minorenni denunciati alle procure, mentre in carcere sono circa il 10%.³⁰

Sul territorio italiano sono presenti complessivamente 16 Istituti Penali Minorili, di cui, ad oggi, uno completamente femminile (IPM di Pontremoli) e due con sezioni dedicate alle detenute di sesso femminile (IPM di Roma e di Nisida). Si segnala che la sezione femminile dell'IPM di Milano è stata chiusa di recente. In queste strutture vengono prese in considerazione le esigenze diverse delle minori di sesso femminile rispetto a quelle dei minori di sesso maschile: sia attraverso corsi di formazione/professionalizzanti mirati (parrucchiera, estetista, pasticceria e cucina), sia attraverso attività ludico ricreative quali danza, pallavolo, teatro, sia, infine, attraverso una maggiore sensibilità dal punto di vista sanitario.³¹

Box 1. Il caso delle ragazze ROM

"Il mio avvocato lo sceglie il mio fidanzato", sono le parole di una ragazza coinvolta in percorsi penali e incontrata durante il progetto "La difesa è un mio diritto – My Lawyer, My Rights". Il gruppo di ragazze, per la maggior parte Rom, erano d'accordo sul fatto che l'avvocato lo sceglie la famiglia e agisce in accordo con lei, senza consultarle né ascoltarle. Infatti, succede spesso che vengano presentate all'autorità giudiziaria delle istanze da parte del difensore di ragazze detenute, le quali non ne conoscono nemmeno il contenuto. A differenza di altre situazioni, le ragazze Rom hanno nominato un difensore di fiducia e, a detta di alcuni attori intervistati durante la fase di ricerca, in Italia esistono avvocati specializzati proprio nei casi che coinvolgono questa comunità. Nel caso delle ragazze, questi avvocati vengono generalmente retribuiti dalla famiglia del marito della minorenne accusata di reato.

Ma per capire meglio quale sia la situazione di questa ragazza, bisognerebbe approfondire la conoscenza della sua cultura di appartenenza, una cultura quale quella rom, disomogenea, ma profondamente paternalistica dove l'identità sociale è prevalente rispetto a quella individuale e dove la famiglia allargata e la tradizione prendono il sopravvento su istanze e progetti del singolo individuo.³² Le bambine Rom diventano adulte anzitempo, e quando arriva il momento della maturità vengono "vendute" alla famiglia del promesso sposo alla quale sono immediatamente costrette a ripagare il proprio prezzo. Rimangono intrappolate in questa gabbia che si fa ancora più serrata nel momento in cui danno alla luce un figlio, che diventa spesso motivo di ricatto emotivo molto forte.

Secondo alcuni operatori incontrati nell'ambito delle attività di ricerca e formazione, il carcere rappresenta in molti casi una pausa di respiro; posporre il momento della fuoriuscita da un'istituzione che le considera esclusivamente come criminali spesso significa protezione. La protezione da un mondo che le costringe a una vita che a volte non si desidera ma a cui non ci si riesce a ribellare. E' così difficile uscirne perché in gioco ci sono i figli, ma anche la propria stessa vita.

L'esclusione sociale e la marginalizzazione di questa comunità, oltre alla resistenza della cultura di origine, non consente il cambiamento, l'evoluzione e la possibilità di creolizzazione della sua cultura, che rimane quindi chiusa e isolata e protezionistica. In particolare la situazione della donna rom è completamente assente dalle analisi e dai dibattiti, rimanendo quindi poco conosciuta e documentata.

E l'avvocato del minore in tutto questo?

"Sono sempre i soliti e agiscono per difendere l'interesse della famiglia e per questo vengono profumatamente retribuiti, generalmente in oro o contanti"³³. E' proprio in questo caso che l'avvocato

³⁰ Dalla scheda predisposta dal Ministero di Giustizia,

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page.jsessionid=9qwunFnLZk9ctZNDcTp3QQum?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_0\(2015\)&facetNode_3=0_2_12&contentId=SPS1155101&previousPage=mg_1_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page.jsessionid=9qwunFnLZk9ctZNDcTp3QQum?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_0(2015)&facetNode_3=0_2_12&contentId=SPS1155101&previousPage=mg_1_12)

³¹ Dal terzo rapporto sulle carceri minorili italiane "Ragazzi fuori"

<http://www.associazioneanitigone.it/upload2/uploads/docs/RagazziFuoricompleto.pdf> p. 11ss

³² Fundació Surt, 2012

³³ Intervista operatore sociale.

dovrebbe assumere un ruolo di difensore degli interessi della minorenni che sono evidentemente in conflitto con quelli della sua famiglia. Tuttavia, non essendoci attenzione al fenomeno, spesso tutto questo non emerge.

Le risposte istituzionali a questo fenomeno sono completamente assenti. Una ragazzina Rom che ha commesso un reato subisce dunque una duplice violenza: quella della società a cui appartiene, che la mantiene in un ruolo sociale ben definito e controllato e quella della cultura dominante nella quale molto spesso predominano elementi di emarginazione e stigmatizzazione della diversità, che la considera e la tratta semplicemente come una criminale.

b) Minorenni con disturbi mentali

Non sono previste disposizioni specifiche nel D.P.R. 488/1988, si dovrà dunque applicare la disciplina generale. In particolare, rispetto a questa categoria di minorenni potrebbero venire in rilievo gli articoli 88 e 89 del codice penale. Ai fini della imputabilità, infatti, il codice penale distingue il vizio totale di mente e il vizio parziale di mente. Il primo si ha, ai sensi dell'art. 88, allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da *escludere* la capacità di intendere e di volere. La conseguenza è la non punibilità dell'agente. In tal caso però il giudice potrà disporre una misura di sicurezza, ma solo ove accerti in concreto gli estremi della pericolosità sociale. Il vizio parziale di mente si ha, in base all'art. 89, allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da *scemare grandemente* senza escludere la capacità di intendere e di volere. In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso, ma la pena è diminuita.

c) Minorenni con disabilità

Neanche per questa categoria di minori sono previste, nel DPR 488/1998 e/o nelle altre norme a questo collegate, disposizioni specifiche. Si può richiamare quanto già detto rispetto all'imputabilità. Superata questa questione, non può dimenticarsi l'art. 24 della Carta Costituzionale, che sancisce il diritto alla difesa come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, per ogni imputato, a prescindere dalla sua età e/o condizione fisica. L'argomento acquisisce una valenza peculiare in relazione all'imputato portatore di handicap sensoriale o fisico, condizioni che possono costituire ostacoli alla partecipazione al processo e quindi incidere negativamente sul diritto di difesa. Sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione hanno affrontato questo tema, riconoscendo un preciso dovere delle istituzioni, quello di superare le limitazioni connesse alle disabilità per consentire la partecipazione consapevole alle vicende processuali e garantire quindi integralmente il diritto alla difesa. Il punto di partenza è stato l'art. 119 c.p.p. che disciplina la partecipazione dell'imputato sordo e/o muto al procedimento penale.³⁴ Tale articolo è stato tuttavia dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale poiché non prevede per tali soggetti (sordo, muto o sordomuto) *il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere essere parte attiva del procedimento*³⁵. Sempre in relazione al principio contenuto nell'art 24 della Costituzione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di stabilire che la dichiarazione di contumacia non può essere emessa nei confronti di imputato portatore di handicap che ha manifestato la sua intenzione di partecipare al processo, ma la presenza di barriere architettoniche non consente la sua partecipazione³⁶.

³⁴ Art. 119 c.p.p. *Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.*

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

³⁵ Con sentenza N. 341 del 22/07/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 c.p.c. in quanto contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione *"nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti di cui partecipa"*.

³⁶ Sentenza del 17 dicembre 2001, n. 3376, la quale statuisce che l'assoluta impossibilità di comparire al processo, già ascrivibile alle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore (ex art. 420 ter c.p.p.), *"impedisce, la dichiarazione di contumacia dell'imputato, va riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso*

d) *Minorenni stranieri*

L'analisi degli attuali flussi nel circuito penale minorile consente di evidenziare che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento dei minori stranieri extracomunitari autori di reato. Le problematiche relative alla presenza nel circuito penale di minori stranieri, spesso irregolari sul territorio e non accompagnati, hanno comportato un oggettivo ostacolo all'applicazione delle misure alternative alla detenzione per i medesimi, spesso privi di riferimenti e di contesti socio-famigliari stabili, che si traducono in una sostanziale disegualianza nell'usufruire di misure meno afflittive rispetto ai minori italiani.³⁷ La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui le misure alternative alla detenzione possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario entrato illegalmente nello stato e senza permesso di soggiorno³⁸. Sulla stessa linea, successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 2007, ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della L.354/1975 sull'ordinamento penitenziario nella parte in cui si interpretino dette norme come non applicabili allo straniero extracomunitario entrato illegalmente sul territorio.

Deve farsi riferimento anche alla Raccomandazione (2012) 12, che ribadisce la necessità di assicurare loro il rispetto dei diritti umani, della dignità ed il principio della non discriminazione, stabilendo, peraltro, di assicurare ai medesimi la stessa gamma di misure cautelari, di sanzioni e di misure non detentive, di misure alternative con le stesse modalità previste per gli altri imputati autori di reati, evitando ingiustificate limitazioni derivanti dal loro status. Tuttavia, va anche evidenziato che nel rito minorile si avverte concretamente la difficoltà di assicurare le finalità educative della pena nei confronti dei minori stranieri a mezzo degli istituti speciali ad hoc predisposti, proprio in considerazione della oggettiva impossibilità di coinvolgimento del contesto familiare, spesso inesistente o clandestino, ovvero del proficuo inserimento in comunità non sempre attrezzate al trattamento della diversità etnica.

Per quanto attiene alla funzione dell'avvocato in questo ambito, si segnala una forte limitazione dell'attività tipicamente difensiva, sulla base di alcuni fattori, quali ad esempio la frequente contumacia dell'imputato, non sempre come scelta libera e consapevole, ma piuttosto come conseguenza della situazione di irregolarità e precarietà del minore e della superficialità di chi provvede alla sua identificazione e a raccogliere la dichiarazione di elezione di domicilio (normalmente in assenza di interprete); la già segnalata ridotta possibilità, per carenza delle risorse esistenti, di ottenere misure (cautelari e non) alternative al carcere e la scarsità di mezzi di cui normalmente dispone il difensore di ufficio (tale è nella gran parte dei casi il difensore dei minori stranieri) e le limitazioni normative per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte dello straniero, ancor più se irregolare.³⁹

Un'ulteriore criticità si segnala nell'eventualità in cui il minore risulti non accompagnato, ad esempio perché il genitore (o l'esercente la responsabilità genitoriale) non sia identificato o non si trovi in Italia. In questo caso, dovrebbe essere nominato un tutore, perché qualora questo manchi si realizza una nullità, rilevabile anche di ufficio. Tuttavia, questo accade molto di rado nella prassi giudiziaria italiana e mai viene dichiarata la sopra citata nullità, circostanza che, nella teoria generale del diritto, dovrebbe portare alla nullità dell'intero procedimento.⁴⁰ Conseguentemente, rispetto ai minori stranieri, siano essi accompagnati o meno, si realizzano per lo più le istanze punitive, cioè si arriva a una condanna, lasciando invece sullo sfondo quelle educative. Queste ultime o non sono perseguite (è il caso dei processi ai "fantasmi" e, generalmente, dei processi ai minorenni Rom) o trovano risposte che spesso non riescono ad essere più che assistenziali, ciò anche perché la valutazione della personalità risulta comunque carente in molti casi, poiché effettuata per lo più sulla base di parametri costruiti sugli adolescenti italiani.⁴¹

abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, la impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche, dovendosi al riguardo considerare che la rimozione o la neutralizzazione di tali barriere mediante opportuni accorgimenti tecnici fa carico, in base a precise disposizioni normative contenute, in particolare, nella l. 5 febbraio 1992 n. 104 e nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, alle competenti autorità pubbliche, le quali debbono provvedervi indipendentemente dal manifestarsi dell'esigenza della singola persona disabile'.

³⁷ Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Esecuzione...* op. cit. p. 6

³⁸ Cassazione a SS.UU. 27.04.2006 n. 14500

³⁹ LUCCHELLI, *Limiti...* op.cit. p.2

⁴⁰ LUCCHELLI, *Limiti...* op.cit. p.2

⁴¹ LUCCHELLI, *ibidem*

In conclusione sul punto, avendo pertanto riguardo ai diritti del minore straniero imputato, come previsti per legge, non risultano adeguatamente attuati:

- Il principio di adeguatezza alla personalità del minore nell'applicazione delle norme (art. 1 D.P.R. 488/1988), per scarsità di informazioni in merito alla personalità del minore;
- Il principio di minima offensività del processo (artt. 1, 16, 19, 27 e 28 D.P.R. 488/1988), per carenza di risorse e limiti di prospettiva dei progetti di intervento a favore; il diritto all'informazione e alla spiegazione delle decisioni (art. 1, co. 2 D.P.R. 488/1988), per realizzare il quale sarebbe necessaria la presenza di mediatori culturali anche nei Tribunali per i Minorenni;
- il diritto all'assistenza nelle diverse forme e cioè, oltre all'assistenza legale da parte di un difensore che sia messo nelle condizioni di svolgere tale ruolo, l'assistenza affettiva e psicologica (art. 12, co. 1 D.P.R. 488/1988), l'assistenza dei servizi ministeriali e locali (art. 12, co. 2 D.P.R. 488/1988) che non sempre vengono attivati, la presenza degli esercenti la potestà di genitore (art. 7 D.P.R. 488/1988), di cui si è detto sopra.

Un cambiamento importante nella direzione di offrire tutela e protezione ai minori stranieri non accompagnati è stato recentemente introdotto dalla recentemente approvata Legge 47/2017 recante misure di protezione di minori stranieri non accompagnati⁴². L'art. 16 riconosce al minore straniero non accompagnato, coinvolto in un procedimento giudiziale, il diritto ad essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, nonché di avvalersi del gratuito patrocinio in ogni stato e grado del procedimento.

e) *Minori affetti da AIDS o altre gravi malattie:*

Per questa categoria di persone il codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario (O.P.) prevedono delle misure alternative. L'art. 47 quater dell'ordinamento penitenziario, in particolare, prevede l'applicazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli artt. 47 e 47 ter dell'O.P., laddove il condannato voglia sottoporsi a programma di cure presso unità ospedaliere specializzate. Detta previsione va letta in relazione alle norme sul differimento dell'esecuzione della pena o delle misure di sicurezza, di cui agli artt. 146 e 211 bis del c.p. Non si tratta di una norma che viene dettata specificamente per i condannati minorenni affetti da queste malattie, ma non vi è nemmeno un divieto di applicazione agli stessi⁴³

3.3 Il diritto dei minorenni indagati o imputati ad avvalersi ed essere assistiti da un avvocato nei procedimenti penali

*"Chiunque abbia a che fare con la giustizia deve poter beneficiare delle garanzie procedurali ai sensi di legge, ivi compreso il diritto di affermare il proprio punto di vista sulla sua responsabilità o meno e sulle possibili sanzioni comminate. E' pertanto evidente come anche i minori debbano beneficiarne"*⁴⁴.

Il minore d'età, così come l'adulto, può concretamente far valere i suoi diritti sostanziali solo se gli si riconoscono anche i relativi diritti processuali, da esercitare attraverso un rappresentante. La norma di riferimento in questo caso non può che essere l'art. 24 della Costituzione, in base al quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi poiché la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.⁴⁵ Nella Costituzione non esistono norme che facciano espresso riferimento al sistema di giustizia penale minorile. Tale mancanza, tuttavia, è ampiamente colmata attraverso il richiamo alle diverse disposizioni che si occupano della persona, dei suoi diritti e delle sue libertà, insieme ai principi irrinunciabili della materia penalistica e processual-penalistica. Oltre all'art. 24, particolarmente significativo è l'art. 31, secondo comma della Carta fondamentale che, imponendo alla Repubblica di proteggere la

⁴² Legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

⁴³ Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Esecuzione...op. cit.* p.22

⁴⁴ SANDBERG, Rapporteur UN Committee on the Rights of the Child, Introduzione a DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – ITALIA, *TWELVE National Report*, Genova, 2016.

http://defenceforchildren.it/files/twelve_Italy_.pdf

⁴⁵ SCOLARO, *Il diritto di difesa del minore*, in *Minorigiustizia*, 2008, 2, p. 160

maternità, l'infanzia e la gioventù, diviene parametro di valutazione della compatibilità costituzionale di qualsiasi norma dettata per i minori, comprese quelle penali. Esso è anche criterio di interpretazione delle altre norme costituzionali, in particolare, per quel che qui interessa, l'art. 13, che sancisce l'inviolabilità della libertà personale.⁴⁶

Occorre individuare gli aspetti fondamentali che caratterizzano la difesa del minore. Tradizionalmente, la difesa giudiziaria penale viene distinta in difesa tecnica, in quanto tale irrinunciabile, di competenza esclusiva del difensore abilitato, e difesa materiale, ossia autodifesa, che nell'ambito del processo minorile assume una valenza particolare. Questa difesa, infatti, è rimessa alle capacità cognitive, argomentative e comunicative dell'imputato che, nel caso di imputato minore, possono non essere così sviluppate come nel caso dell'adulto.⁴⁷ È ben vero che nell'ordinamento italiano è riconosciuto il diritto del minore capace di discernimento di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo riguarda e la possibilità che ogni minore sia assistito da un difensore, in linea con le principali disposizioni internazionali in materia, prima fra tutte l'art. 12 della CRC e che tale previsione è di particolare rilevanza in quanto dà applicazione per il minore al principio del contraddittorio introdotto come regola del giusto processo dall'art. 111 della Costituzione e al principio del diritto di difesa dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, ma è anche vero che, nel processo penale minorile, deve essere concesso maggior spazio alla difesa tecnica, per compensare il vuoto lasciato da una autodifesa più debole.⁴⁸

Non vi può essere procedimento penale in assenza di dibattito davanti al giudice tra l'accusa e la difesa: e la particolare condizione di inferiorità nella quale versa l'accusato, in quanto parte assoggettata all'accertamento, impone di farlo assistere obbligatoriamente da un professionista abilitato, senza che l'imputato possa rinunciarvi. Quale che sia la generale definizione che se ne voglia dare, è comunemente ritenuto che la difesa tecnica assicuri il rispetto delle regole riguardanti la raccolta delle prove e la loro valutazione; l'esatta applicazione delle norme procedurali rilevanti (presidiate da sanzioni processuali, quali la nullità e l'inutilizzabilità); la corretta ricostruzione di fatto e di diritto dell'episodio; la prospettazione delle ragioni in genere dell'accusato e, in specie, di qualità personali e circostanze utili a sgravarne la posizione. Così è, egualmente, per l'imputato/indagato nel D.P.R. 488/1988.⁴⁹

Il ruolo complesso del difensore del soggetto minore d'età si esplica, da questo punto di vista, attraverso l'intervento in favore dell'imputato minore, mirato a far comprendere al proprio assistito la valenza tecnica e psicologica delle situazioni processuali, nonché aiutarlo ad autodifendersi in maniera adeguata. Assistere il minore significa dunque essere una presenza rassicurante a fianco del ragazzo, spiegargli e fargli comprendere il significato delle attività processuali. La rappresentanza processuale comporta anche l'impegno per il difensore a relazionarsi con tutti gli altri soggetti processuali, facendosi portavoce delle esigenze educative e suggerendo le soluzioni processuali più adeguate alle stesse.⁵⁰ (Si vedano §6.5 e 6.6). La mera nomina di un avvocato non basta a soddisfare l'obbligo per lo Stato di assicurare un'assistenza legale efficace. Come si vedrà più avanti (Cfr. § 6.3), fondamentale per assicurare questo diritto all'imputato minore è la formazione specialistica dell'avvocato, considerando che nel processo minorile vengono in gioco elementi, spinte e bisogni che vanno oltre la mera applicazione della norma giuridica, dovendosi rispettare le finalità educative del processo penale minorile.⁵¹

Durante le interviste svolte nella fase di ricerca del presente progetto, peraltro, è emerso che questo diritto è garantito quantitativamente ma non qualitativamente, anche se la difesa penale è obbligatoria⁵². Ciò nonostante, alcuni dei ragazzi e delle ragazze consultati ritengono di non avere bisogno dell'avvocato e affermano che se fosse per loro rinuncerebbero a questo diritto e si difenderebbero da soli. Altri invece pensano che l'avvocato sia necessario perché conosce bene la legge.

⁴⁶ LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, p. 105.

⁴⁷ MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo... Op. cit.*, p. 78

⁴⁸ SCOLARO, *Il diritto ...op.cit.*

⁴⁹ DI NUOVO - GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2005

⁵⁰ MUGLIA – PETRACHI, *Ivi*, p. 85

⁵¹ MUGLIA – PETRACHI, *Ivi*, p. 78

⁵² INT.AVV.#1, #5

3.4 Il diritto dei minorenni indagati o imputati all'informazione nei procedimenti penali

Anche in questo caso, non può non farsi riferimento innanzitutto alla Costituzione, in particolare al comma 3 dell'art. 111, il quale, tra le altre cose, prevede il diritto all'informazione, riservata e tempestiva, in ordine all'imputazione che viene mossa all'imputato e allo sviluppo del procedimento. Si tratta di uno dei profili del diritto di difesa, che consente di instaurare un sano equilibrio tra le parti del processo, che solo così può definirsi giusto, secondo i parametri dell'art 6 della CEDU.

Deve segnalarsi anche, sempre sul piano generale, che con il decreto legislativo n. 101/2014 è stata data attuazione alla direttiva 2012/13/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Sulla base dello stesso, sono stati modificati gli articoli 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391 del codice di procedura penale. Ad oggi, dunque, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire la misura dell'arresto o del fermo deve consegnare all'imputato copia di una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, tradotta in lingua ad egli comprensibile qualora non conosca l'italiano, con cui lo informa, tra le altre cose, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa e di quello all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.

Non sono dettate norme specifiche per l'imputato minorenne, ma dalla pratica dell'ordinamento italiano, diverse voci sottolineano come, anche in quest'ipotesi, il compito informativo sia affidato alle forze dell'ordine, in primo luogo, ma anche ai servizi sociali e agli operatori del Centro di Prima Accoglienza (CPA). Viene poi fatta una distinzione nell'ipotesi in cui il minore sia tratto in arresto, ovvero, una volta identificato, venga rimesso in libertà in quanto il reato non giustifica la misura detentiva. Se il minore viene arrestato - si tratta di casi particolarmente gravi - la polizia/forze dell'ordine comunicano l'arresto e collocano il minore presso il Centro di Prima Accoglienza per un massimo di 48 ore secondo la legge anche se nella pratica questo limite non è sempre rispettato. Dalle consultazioni con i ragazzi emerge, tuttavia, una percezione piuttosto negativa del ruolo informativo delle forze dell'ordine.

*“Se non conosci i tuoi diritti se ne approfittano. La polizia all'arresto non ti dice nulla, ti fanno firmare un verbale, senza nemmeno dirti di leggere se quello che è scritto è corretto. Tu, sei in panico, e firmi senza capire cosa stai firmando”.*⁵³

L'art. 1 comma 2 del D.P.R. 448/88 dovrà, pertanto, essere letto alla luce di quanto sopra, *“Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. La violazione del diritto all'informazione del minore comporta una nullità generale a regime intermedio ex 178 lett. c) C.P.P..*

Il D.P.R. dunque, ridisegna la figura del giudice minorile, attribuendogli compiti che vanno oltre il semplice accertamento del fatto, ai fini dell'applicazione della pena: il magistrato minorile svolge anche un ruolo pedagogico, in quanto è tenuto, come si è visto, a illustrare il significato e ragioni anche etico-sociali del suo operato e del contenuto delle sue decisioni. L'aspetto qualificante che permette di distinguere il giudice minorile dalle altre magistrature è dunque il compito della comunicazione, con un ruolo che, di fatto, non si rivolge solo alle parti in senso stretto, ma a tutte le figure presenti nei procedimenti; il magistrato che non dovesse svolgere questa comunicazione mancherebbe a uno degli aspetti più qualificanti del suo specifico lavoro, non contribuendo all'educazione del minore e alla valutazione del suo interesse.⁵⁴

*“Anche l'avvocato ha un ruolo informativo, per consentire agli imputati minorenni di seguire il processo, e educarli a che cosa sia un processo minorile, perché se si vuole che abbia successo anche loro devono giocare il loro ruolo”.*⁵⁵

L'avvocato dovrebbe quindi dare informazioni al minorenne rispetto ai suoi diritti ma anche rispetto all'andamento del procedimento per facilitare un dialogo che conduca a prendere delle decisioni basate sul superiore interesse del ragazzo. Sono però state espresse delle criticità e delle inadempienze a questo riguardo

⁵³ Focus Group, ragazza in messa alla prova

⁵⁴ GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione specializzata del difensore e del giudice nelle disposizioni del nuovo processo penale minorile*, in *Rivista Italiana di Criminologia*, 1/1994, p. 492

⁵⁵ INT. AVV.#5

*“ci sono stati casi in cui l’avvocato ha inoltrato una richiesta all’autorità giudiziaria senza aver consultato la ragazza, richiedendo quindi una misura che la ragazza non voleva”.*⁵⁶

3.5 Il diritto dei minorenni indagati o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Attraverso il decreto legislativo 2 marzo 2014, n. 32, è stata data attuazione ai contenuti della direttiva 2010/64/UE, circostanza che ha comportato alcune modifiche al codice di procedura penale (artt. 104 e 143), alle disposizioni di attuazione dello stesso (artt. 67 e 68) ed al testo unico in materia di spese di giustizia (art. 5). Da segnalare che nel corso del 2016, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione con il decreto legislativo n. 129, correttivo del D.Lgs. n. 32/2014, con nuove modifiche al codice di procedura e alle norme di attuazione. Questa disciplina codifica i casi e le modalità con le quali si esplica l’assistenza dell’interprete e la traduzione degli atti. È infatti previsto che l’imputato, per ciascuno dei casi di cui all’articolo 143, comma 1, secondo periodo, del c.p.p., abbia diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un colloquio con il difensore, assistenza che può essere assicurata anche per più di un colloquio, laddove, per fatti o circostanze particolari, l’esercizio del diritto di difesa richieda lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale. Neanche in questo caso sono state dettate norme specifiche per l’imputato minorenne, nonostante il diritto alla traduzione e all’assistenza di un interprete sia tra i requisiti fondamentali di un sistema di giustizia minorile aderente agli standard internazionali (si veda Commento Generale 10-2007 del Comitato), ma dalla pratica dell’ordinamento italiano, viene riferito che questa disciplina è applicata in maniera non uniforme a seconda del tribunale e non sempre si tratta di una traduzione di qualità. L’avvocato d’ufficio [nonostante quanto previsto con la modifica del 2016, *ndr*] non può fare riferimento al sistema in caso di necessità. Inoltre, mentre l’interprete è garantito durante l’udienza, non lo è al momento dell’incontro con la polizia⁵⁷. Nella fase dell’esecuzione della pena presso un istituto penale minorile, la presenza di un mediatore tende invece a essere garantita.

3.6 Il sistema di patrocinio a spese dello stato

Il diritto ad un equo processo non è riservato a coloro che possono permettersi di pagare un difensore. Ad ogni accusato o imputato deve essere garantita la parità ed equità di trattamento, come pure il diritto di difendersi, a prescindere dalla sua situazione patrimoniale. Una delle tutele fondamentali per assicurare l’equità nei procedimenti penali è dunque il diritto di ammissione al gratuito patrocinio, un istituto giuridico che consente anche ai non abbienti il concreto esercizio dell’inviolabile diritto alla difesa, sancito nell’art. 24 comma III della Costituzione.⁵⁸ In generale, il gratuito patrocinio, pur essendo un diritto di tutti gli indagati/imputati, deve essere assicurato ai gruppi vulnerabili e agli individui che, per la specifica situazione personale, potrebbero non essere in grado di difendersi in giudizio. Esso è particolarmente importante nelle fasi iniziali dei procedimenti penali, in quanto gli individui in stato di fermo di polizia sono in una posizione vulnerabile e hanno maggiore bisogno della difesa.⁵⁹

Per quanto attiene al sistema italiano, regolato dal DPR 115/2002, sono stati fissati dei limiti di reddito piuttosto bassi per essere ammessi al beneficio in ambito penale: è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a euro 11.528,41, con degli accorgimenti nel caso in cui l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari. Possono richiedere l’ammissione sia i cittadini italiani che gli stranieri residenti nello Stato, qualunque ruolo essi rivestano nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce. L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

La domanda si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, sia esso Giudice per le indagini preliminari, dell’udienza preliminare o del dibattimento. Nel caso in cui l’istanza sia rigettata, l’istante può proporre ricorso. Se invece vi è ammissione, l’interessato può scegliere un difensore di fiducia

⁵⁶ Educatore presso istituto penale minorile

⁵⁷ INT.OP.#3; INT. Avv. # 2; INT. Avv. # 6; INT. Avv. # 3-4

⁵⁸ Dalla scheda informativa predisposta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria <http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/gratuito-patrocinio-nei-procedimenti-penali/872/905/>. Per le ulteriori norme di riferimento si rimanda alla griglia del §3.1.

⁵⁹ OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (a cura di), *Informativa n. 3 sui diritti riconosciuti alle persone arrestate: il diritto al gratuito patrocinio*, New York, 2013.

tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine (COA) del distretto della competente Corte di Appello. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario, e tra queste ultime rientra l'onorario del difensore.⁶⁰

3.6.1 Il sistema di patrocinio a spese dello stato per i minorenni

Il sistema del patrocinio a spese dello stato è previsto anche per il procedimento penale minorile. Come per il diritto di difesa, anche in questo caso, l'indagato deve essere informato della possibilità di ricorrere a questo beneficio sin dal primo atto di indagine, sia esso l'esecuzione della misura cautelare dell'arresto o il solo verbale di identificazione, sempre in ossequio alla disciplina del giusto processo.

Il patrocinio a spese dello stato è assicurato per legge al minore assistito dal difensore d'ufficio, ovvero dal difensore designato dal magistrato procedente (P.M. o Giudice). In tal caso il minore, anzi i suoi familiari, non dovranno presentare la richiesta di ammissione al beneficio in quanto il difensore designato d'ufficio viene retribuito dallo Stato. Ai familiari viene semplicemente richiesto di documentare la sussistenza delle condizioni di reddito di cui si è detto sopra. Nel caso si accerti il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali lo Stato avrà diritto a richiedere la restituzione di quanto corrisposto al difensore. Qualora, invece, i familiari del minore intendano nominare un difensore di fiducia dovranno presentare apposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato nelle forme indicate per il processo penale comune.⁶¹

Rispetto all'ambito minorile, va segnalata un'eccezione particolare, connessa alla sola difesa d'ufficio. Il legislatore del 2002 si è proposto di garantire un'adeguata difesa al minore da una parte, esigendosi una specifica preparazione in diritto minorile in capo all'avvocato d'ufficio (§6.3), dall'altro, assicurando al difensore la certezza di una liquidazione, "senza oneri dimostrativi" circa l'indigenza della famiglia del minore, quando la difesa è assunta non su base fiduciaria, ma d'ufficio. L'art.118 è dunque una norma che sollecita una riflessione: la previsione di una liquidazione a carico dello stato per il difensore d'ufficio che assiste il minore ha origini antiche tanto da essere già presente nella legge 217/1990, istitutiva del patrocinio per non abbienti. La norma attuale riprende in tutto e per tutto la norma originaria (art. 1 comma 5 l. 217/1990), che fu approvata dal Parlamento proprio al fine di garantire la difesa tecnica del minore, giuridicamente incapace di concludere un contratto di natura privatistica avente a oggetto una prestazione professionale. In buona sostanza, nel caso di assistenza ad un minore da parte di un avvocato d'ufficio, il legislatore ha introdotto una norma che è contrapposta a quella dell'art 116 del medesimo DPR: se, infatti, il difensore d'ufficio di un maggiore d'età prima è tenuto a recuperare il credito professionale direttamente dall'assistito e solo al vano esito di quel recupero si rivolge allo Stato, nel caso di difesa d'ufficio a favore del minore, è lo Stato a intervenire in prima battuta ed è sempre lo Stato che, dopo aver pagato il difensore, tenta di recuperare il proprio esborso.⁶² Si riporta la testimonianza di un avvocato:

*"A differenza di quanto avviene per gli adulti, per i minori i costi della difesa d'ufficio sono anticipati dallo Stato, cioè il difensore viene liquidato dallo Stato, che poi ha diritto di rivalsa sulla famiglia, se la famiglia può permetterselo. È diverso dal gratuito patrocinio: nella difesa d'ufficio l'avvocato è pagato direttamente dallo stato in automatico; ma se conosci il ragazzo e la famiglia puoi anche decidere di trasformare il rapporto in un rapporto di fiducia e concordare un compenso con la famiglia secondo il tariffario, le tabelle, le necessità. A quel punto, è chiaro che non si chiede più niente allo Stato. Se invece non si conosce il ragazzo/la famiglia, oppure ti dicono che comunque non sono in grado di pagare, allora tu come difensore d'ufficio lo devi patrocinare, perché è tuo dovere; presenterai una liquidazione alla fine del procedimento e spero che poi ti paghino, perché i tempi di pagamento sono molto lunghi, anche anni"*⁶³.

⁶⁰ Dalla scheda informativa predisposta dal Ministero di Grazia e Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page

⁶¹ Dall'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte: http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Ail-patrocinio-a-spesse-dello-stato&catid=199%3Alegislazione&Itemid=66

⁶² DIPAOLA, *Difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, Milano, 2016: p. 50 ss.

⁶³ INT. AVV#1

Sul piano pratico, tuttavia, sono state registrate alcune criticità che minano l'effettività e la qualità di questo sistema e dunque, in ultima istanza, il diritto di difesa del minore.

“Ho avuto l'avvocato di ufficio, ma mi andava bene. Gli avvocati di fiducia sono troppo costosi e non me lo posso permettere, ma è chiaro che si muovono di più. Ho avuto la fortuna che il mio avvocato di ufficio svolge bene il suo ruolo e ho stabilito una relazione di fiducia con lei.”⁶⁴

Tale percezione molto diffusa fra i ragazzi incontrati mostra come in molti casi la scelta dell'avvocato da parte del ragazzo o della sua famiglia sia determinata dalla capacità economica.

Gli avvocati intervistati hanno evidenziato che il sistema di pagamento non è chiaro nemmeno agli stessi, quindi una prima criticità riguarda l'estrema complessità (burocratica) del sistema. Un'altra questione è che spesso gli utenti non sono informati dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il difensore d'ufficio deve imporsi per poter essere liquidato. Inoltre, questa modalità di pagamento è garantita solo fino a quando il ragazzo è minorenni. Se nel corso del procedimento diventa maggiorenne, per le attività successive al compimento della maggiore età o c'è un'ammissione al patrocinio oppure deve pagare il ragazzo/ la famiglia, pur rimanendo il difensore di ufficio⁶⁵.

Altra difficoltà segnalata su più fronti è quella dell'entità del compenso. Sono previste delle tabelle di riferimento, predisposte ogni due anni dal Ministero.

“C'è un minimo, un medio, massimo. Il Tribunale ha dei valori, quindi per un dibattimento tu hai diritto a, poniamo, 1000 €. L'avvocato del minore subisce una decurtazione del 50%, in quanto difensore d'ufficio del minore perché la nostra legge prevede questo... dopo di che c'è un'ulteriore riduzione di un terzo, se è gratuito patrocinio. Le decurtazioni quindi sono folli”⁶⁶.

In questo caso, il riferimento è al decreto ministeriale 140/2012, che ha fissato i parametri dei compensi professionali tra il 2012 e il 2014. Era previsto che il compenso dell'avvocato del minore, fosse quest'ultimo d'ufficio o di fiducia, ma ammesso al patrocinio a spese dello stato, subisse una riduzione del 50% del compenso. Durante la ricerca si è tentato di indagare la ratio di questa previsione, indicativa di come il diritto minorile sia anche strutturalmente svalutato:

“Perché è divertente difendere i bambini! La logica è che non ci sono soldi”⁶⁷.

Si segnala che nel successivo decreto ministeriale (DM 55/2014) una previsione di questo tipo non è stata inserita.

Ci è stata riferita anche la circostanza per cui i tempi richiesti per ottenere le liquidazioni sono molto lunghi:

“il Tribunale non fa liquidazioni da anni, quindi non è per niente incentivato il patrocinio a spese dello stato, quindi è veramente uno scandalo”⁶⁸

È stato anche evidenziato che, per un certo periodo alcuni Tribunali hanno omesso di dare corso alle liquidazioni, violando dunque la legge. In altri casi, applicando in maniera molto rigida la normativa, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata dal giudice, per mancanza di documentazione ritenuta, discrezionalmente, necessaria a quel fine⁶⁹.

Si ritiene opportuno segnalare, quale buona prassi all'opposto delle precedenti, il protocollo siglato tra il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, l'Ordine degli avvocati e la Camera Minorile di Milano, per garantire l'effettività della liquidazione, in temi ragionevolmente brevi:⁷⁰

“I parametri sono alti e lo Stato ha pochi soldi”, quindi siccome il sistema prevede che è il giudice a liquidare all'avvocato il quantum, quello che è stato detto da parte dei giudici del Tribunale per i Minorenni agli avvocati è: “Non abbiamo termini di legge per liquidare, quindi se volete essere liquidati subito, mettiamoci d'accordo su cifre più basse”⁷¹.

⁶⁴ Focus group, ragazzo in carcere minorile

⁶⁵ INT. Avv. # 2; INT. Avv. #3_4

⁶⁶ INT. Avv. #5

⁶⁷ INT. AVV. #5

⁶⁸ INT. Avv. #1,#2, #6, INT.OP.#1, #4

⁶⁹ INT. Avv. # 3_4; INT. Avv. 6 #

⁷⁰ <http://www.camerapenalemilano.it/public/file/Protocollo%20Tribunale%20per%20i%20minorenni%202014.pdf>

⁷¹ INT. Avv. #3_4

4. Il sistema di giustizia minorile

L'approccio al processo minorile muove dalla prioritaria esigenza di intervento sulla personalità e sull'identità non ancora strutturata della persona di minore età, in ragione dell'incompleto sviluppo psico-fisico della medesima; l'accertamento della responsabilità penale, dunque, si accompagna all'obiettivo del recupero della stessa, costituendo un inscindibile binomio che permea il procedimento minorile dall'inizio alla conclusione. Pertanto, proprio in quest'ottica, la materia dell'esecuzione della pena a carico dei minori devianti deve necessariamente essere inquadrata nei principi dettati dal D.P.R. 488/1988 e negli istituti ad hoc predisposti, per comprenderne appieno le finalità e le necessità anche della fase esecutiva dell'espiazione delle pene a carico dei minori. Il processo minorile ha come scopo non solo l'accertamento del fatto, ma anche l'indagine sulla personalità. La cosiddetta "inchiesta sociale" e la valutazione della personalità del minore, rappresentano momenti cruciali che condizionano sensibilmente l'esito del processo.⁷² Caratteristiche imprescindibili del procedimento minorile sono anche la necessaria assistenza affettiva e psicologica del minore e la sua necessaria presenza in tutte le fasi procedurali, richieste nel corso dell'intero procedimento a testimonianza della centralità della presenza del minore, adeguatamente assistito anche affettivamente, in tutte le fasi nelle quali si adottano decisioni di rilievo per il medesimo che consapevolmente vi deve partecipare. A tale specialità del procedimento minorile, fa riscontro la specializzazione di tutti gli attori del processo, che a vario titolo entrano in contatto con i minori, dal giudice, alla polizia penitenziaria, agli avvocati ed ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia.⁷³

E' evidente, dunque, che il processo minorile si sviluppa tutto su di un piano educativo: il nuovo assetto legislativo prevede, infatti, che il giudice e i servizi sociali predispongano sia un progetto processuale (atto a definire se è opportuno o no e con quali strumenti, una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale) e, successivamente, un progetto educativo che, utilizzando tutte le risorse del minore e del suo ambiente di vita, riesca a ricucire un itinerario di sviluppo della personalità del minore stesso. Attualmente, dunque, il nostro sistema prevede un modello intermedio tra quello educativo suggerito dalla normativa internazionale e quello punitivo previsto per gli adulti. Va evidenziato però che se l'obiettivo del procedimento minorile è sicuramente incentrato sul recupero sociale del minore deviante, l'assenza di un ordinamento penale minorile comporta uno sforzo di continuo adattamento delle norme dell'ordinamento di cui alla L.354/75 ai minori devianti, sebbene nel frattempo le esigenze educative, soprattutto con l'entrata in vigore del D.P.R. 448/1988, vengono anticipate alla fase processuale, dove certamente esiste una vasta gamma di istituti volti ad evitare il ricorso al carcere, che deve essere inteso quale *extrema ratio*.⁷⁴

La finalità educativa ed il carattere di specializzazione del processo minorile è altresì evidente, nella previsione della presenza obbligatoria di soggetti che abbiano una specifica competenza sulle dinamiche proprie del soggetto in età evolutiva. È prevista, infatti, una specializzazione del giudice, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; della polizia, attraverso la costituzione di una sezione specializzata di polizia giudiziaria in ciascuna Procura della Repubblica presso il T.M. con specifica competenza e preparazione di questo organo. Infine, non può farsi a meno di una specializzazione dei difensori, sebbene questa sia obbligatoria solo per i difensori d'ufficio. La stessa si realizza attraverso la previsione di un apposito elenco, istituito presso ciascun Consiglio dell'ordine forense, di "difensori con specifica preparazione nel diritto minorile".

Particolare rilievo assume, infatti, nel processo minorile, la figura del difensore, che non è il mero tecnico del diritto, il cui unico obiettivo è quello di escludere o attenuare la responsabilità del cliente, bensì è l'interlocutore privilegiato della realizzazione di un progetto educativo che ha come fine il recupero del soggetto dalla personalità in formazione. Egli aiuterà ad individuare la migliore strategia processuale per assicurare il miglior recupero del minore, e dovrà impostare e mantenere un dialogo sia nei confronti dei servizi chiamati ad operare, sia nei confronti dei familiari coinvolti nel processo di recupero, che agevolerà, nel minore, la comprensione della valenza educativa del processo e delle misure adottate nel suo esclusivo interesse.

⁷² MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo ...op.cit.*, p. 78.

⁷³ Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, *Esecuzione...op.cit.* p.2

⁷⁴ Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14, *Esecuzione...op.cit.* p.23

5. Il superiore interesse del minore

In relazione alla strategia difensiva, alle scelte da adottare e agli eventuali sbocchi processuali, l'avvocato deve considerare e valorizzare al meglio l'interesse della persona minore d'età.⁷⁵ Particolarmente interessante a questi fini, la n. 104 delle Linee Guida per una Giustizia a misura di minore del Consiglio d'Europa: *“attraverso il rispetto della libertà di scelta del minore del proprio avvocato si raccomanda un sistema di avvocati minorili specializzati. E' importante chiarire il ruolo esatto dell'avvocato del minore. L'avvocato non deve portare avanti ciò che il medesimo considera essere il superiore interesse del minore (come fa il tutore o l'avvocato d'ufficio), ma deve individuare e difendere i punti di vista del minore, così come avviene per l'adulto. L'avvocato deve cercare il consenso informato del minore circa la miglior strategia da utilizzare. Se l'avvocato è in disaccordo con l'opinione del minore deve cercare di convincere il minore, così come farebbe con un qualsiasi altro cliente.”.*

La difesa penale del minore deve essere espletata secondo una logica che, in alcuni casi, può anche non coincidere con le finalità utilitaristiche dei genitori; risulta quindi fondamentale la condotta dell'avvocato di fronte al conflitto di interessi tra il minore e la sua famiglia, in presenza del quale egli dovrà tutelare e salvaguardare, sempre e comunque, l'interesse del minore che rappresenta e non quello dei famigliari che gli hanno conferito l'incarico, dai quali potrebbe anche ricevere il compenso professionale.⁷⁶ In questa prospettiva, il minore imputato deve poter riconoscere nel suo avvocato la sola figura di riferimento, in grado di assicurargli il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. L'unico soggetto che, attraverso gli strumenti processuali e la sua competenza professionale, è nella condizione di offrirgli una tutela concreta, salvaguardandolo dalla pretesa punitiva dello Stato. Il minore deve acquisire la consapevolezza che l'avvocato opera nel suo esclusivo favore, anche di fronte ai tentativi che spesso si verificano nella difesa fiduciaria, dei genitori di monopolizzare il rapporto con il professionista. Il minore deve in ogni momento contare sulla figura che veramente "sta dalla sua parte" e che, nell'eventualità di "conflitto di interessi", saprà mantenere con lui un rapporto di assistenza privilegiata ed esclusiva. La diade difensore/imputato va dunque tutelata con la previsione di strumenti che consentano di garantire questa relazione privilegiata tra l'avvocato ed il minore, al riparo di qualsiasi sorta di intrusione e che in caso di comprovato conflitto di interessi tra la posizione dell'assistito e quella di altri soggetti, impongano la sostituzione dell'avvocato resosi infedele al mandato.⁷⁷

“L'avvocato ha un ruolo riabilitativo nel processo, perché il rapporto tra avvocato e cliente si basa essenzialmente sulla fiducia, quindi qualunque imputato, adulto o minore, ha bisogno di avere fiducia nell'avvocato e l'avvocato nel cliente, con il quale c'è un rapporto abbastanza onesto”⁷⁸.

Le considerazioni precedenti devono prevalere su qualunque altra motivazione diversa dal superiore interesse del minore.

“A causa del carico di lavoro della magistratura e dei servizi disponibili, qui a Genova c'è una tendenza da anni a dare la messa alla prova, senza veramente verificare che sia la soluzione più giusta o adeguata per quel ragazzo”⁷⁹.

6. L'avvocato del minore, dalla teoria alla pratica

Difesa	Professionista	Ponte	Stress
Accompagnamento	Ascolto	Linguaggio complesso	Sono inutili
Difesa	Attenzione	Prendere soldi	Mentire

Parole chiave emerse durante i focus group con ragazze e ragazzi sul ruolo dell'avvocato

⁷⁵ MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo ...* op.cit. p. 90

⁷⁶ MUGLIA – PETRACHI, *Ivi*, p. 97

⁷⁷ FORZA, *Il ruolo dell'avvocato del minore autore di reato*.

http://www.studiolegaleassociatoforza.com/uploads/1/6/8/0/16803976/il_ruolo_dellavvocato_del_minore_autore_di_reato.pdf p. 13.

⁷⁸ INT. Avv. #1

⁷⁹ Operatore sociale durante Focus Group con ragazzi in messa alla prova.

6.1 L'avvocato minorile: ruolo e funzione

Le disposizioni del processo penale minorile hanno fatto propria un'immagine del minorenne come di un soggetto dotato di capacità comprensive e decisionali, con una maggiore possibilità rispetto al passato di svolgere un ruolo attivo, autonomo e responsabile all'interno del processo stesso. In questo quadro, si è delineata la nuova figura del difensore specializzato, che aiuta il minore a districarsi nell'ambito delle norme del tecnicismo giuridico, in grado di far comprendere al minore il significato dell'ingresso nel circuito penale e attraverso quali modalità uscirne, per essere definitivamente restituito al sistema delle relazioni sociali. Appare chiaro, a questo punto, che l'attuazione delle suddette finalità presuppone una specializzazione delle figure chiamate a esercitare la giurisdizione, al fine di tutelare le esigenze educative del minore, cardine del sistema del DPR 488/1988.⁸⁰

In primo luogo, il difensore è senz'altro chiamato a offrire al minore imputato (o indagato) una valida assistenza, diretta ad individuare le modalità per una celere uscita dal circuito giudiziario attraverso i meccanismi all'uopo previsti dal decreto; in secondo luogo, l'avvocato incaricato della difesa deve anche illustrare al minore il contenuto, il fondamento etico sociale e gli scopi degli atti della procedura e in generale il significato della vicenda processuale in cui è rimasto coinvolto, al fine di consentirgli una attiva partecipazione e di ridurre gli effetti stigmatizzanti insiti nell'intervento penale, tenendo conto del processo di maturazione in corso.⁸¹

Assumere il ruolo di difensore del minore autore di reato comporta per l'avvocato un impegno diverso, sicuramente più gravoso di quello richiesto per la difesa dell'adulto. Non è sufficiente, infatti, la preparazione di avvocato penalista, ma gli è richiesta una specifica competenza, avvertita e specialistica. L'esplicazione piena del diritto di difesa per il minorenne implica di necessità il ricorso alla figura di un difensore specializzato, che possa garantire attraverso una specifica preparazione quel surplus di difesa tale da compensare il deficit di maturità che lo limita nel comprendere e nel seguire il processo. L'esercizio effettivo e consapevole del diritto di difesa non può esplicarsi se non mettendo a disposizione del giovane, che incappa nelle maglie della giustizia, un difensore in possesso, non solo degli irrinunciabili strumenti tecnico-giuridici, ma di una specifica competenza nell'ambito del sapere psicologico, in generale, e delle problematiche dell'età evolutiva, in particolare. Nel processo penale minorile, infatti, al difensore, oltre alla capacità di assistenza legale, deve essere richiesta una peculiare capacità di intervenire sul giovane per consentirgli di comprendere la valenza tecnica e psicologica delle situazioni processuali e per aiutarlo ad autodifendersi in modo adeguato.⁸²

Il ruolo complesso del difensore per il minorenne si inquadra in una prospettiva nuova, consistente nell'interazione, intesa come capacità di cogliere per intero la complessità del contesto generale in cui si lavora, mantenendo integre le caratteristiche del proprio ruolo nel contatto con l'altro (§6.6), assumendo un nuovo paradigma professionale. Così impostato, l'evento processuale si trasforma nella sintesi dei diversi contributi acquisiti precedentemente e il difensore interviene, per assistere dal punto di vista tecnico giuridico il minorenne e rappresentare le sue esigenze educative e responsabilizzanti, nel contraddittorio con la pubblica accusa e nella mediazione con le ragioni della persona offesa dal reato. La figura del difensore così delineata, desunta dal dettato normativo, sembra evidenziare un ruolo articolato, complesso e carico di responsabilità, per lo svolgimento del quale non basta una cultura giuridica, ma è indispensabile una cultura minorile sviluppata nell'interesse del minore e delle sue esigenze educative.⁸³

Secondo uno degli avvocati intervistati, la differenza tra l'avvocato del minore e dell'adulto può essere spiegata come segue:

“ci si deve porre in un'altra prospettiva, in una posizione empatica, in un ruolo diverso. Non solo pensare a qual è l'interesse della persona, che è quello che normalmente si fa con l'adulto: se si difende un adulto, si deve dargli un parere, si deve spiegargli tutte le opzioni, le prospettive, le possibilità e metterlo in condizione di scegliere, perché è lui che deve scegliere, che deve decidere. Quando si difende un minore, si deve porsi nella prospettiva non solo di quale sia il miglior interesse del minore, ma anche quale sia la sua posizione nell'ambito della famiglia e della risposta che si

⁸⁰ GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione....op.cit.*, p. 491-492.

⁸¹ Da <http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/03/il-difensore-di-ufficio>

⁸² FORZA, *Il ruolo... op.cit.*, p.20

⁸³ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore per i minorenni*, Roma, 2003, p. 18ss

aspetta l'autorità, il tribunale. Non solo nella prospettiva immediata, ma anche nell'ottica della crescita, della maggiore consapevolezza di quelle che sono le conseguenze del suo passato e del suo vissuto. Bisogna entrare in una maggiore sintonia con il suo ambiente e le sue prospettive, cercando di capire il suo ambiente domestico, familiare e sociale e di consigliarlo più da vicino, come se si fosse il suo tutore, non solo il difensore".⁸⁴

Il difensore del minore dovrebbe dunque ricoprire un ruolo fondamentale. Ciò nonostante, la figura dell'avvocato minorile è stata troppo spesso equivocata, con il risultato di deformare completamente la sua funzione e la sua immagine: è considerato alle volte mero collaboratore del giudice, altre semplice interlocutore dei servizi minorili. Tuttavia, il difensore, nel processo minorile non è un semplice tecnico del diritto, il cui obiettivo è quello di ottenere l'esclusione o l'attenuazione della responsabilità del suo cliente. Egli è interlocutore privilegiato ed essenziale perché sia impostato e realizzato un progetto educativo che consentirà il recupero della personalità in formazione. Egli deve ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze di cui risulta portatore, difesa tecnica e finalità educative:

- a) Deve esercitare il diritto di difesa sia in relazione all'indagine sulla personalità sia nella fase che riguarda la sussistenza del fatto, contribuendo alla rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale;
- b) Non esasperare oltre modo l'applicazione del principio del contraddittorio, di stampo accusatorio, nel rispetto delle finalità educative del processo penale minorile, che egli è tenuto ad agevolare, non compromettere o ostacolare.⁸⁵

Queste circostanze sono confermate anche dall'analisi della prassi giudiziaria, dalla quale si è rilevato che il difensore minorile spesso assume un ruolo marginale, caratterizzato anche dal poco interesse rispetto alla storia dell'imputato e dalla poca propensione comunicativa durante il dibattimento.⁸⁶ Il gruppo di ragazze consultate definiscono, in effetti, l'avvocato come colui che *"deve difenderci, aiutarci e darci attenzione"*, aggiungono tuttavia che poi nella pratica *"questi vogliono solo i soldi, non gli interessa se stiamo male"*, opinione per altro molto condivisa da gli altri giovani informanti.

6.2 La scelta dell'avvocato

In questo quadro, diverse sono le problematiche che emergono con riguardo alla difesa tecnica del minore, anche in considerazione del fatto che, pur nella vigenza del D.P.R. 488/1988 e del collegamento instaurato tra questo e il C.P.P., mancano delle norme processuali specifiche, ad esempio rispetto a chi sia legittimato a nominare l'avvocato per il minore e a conferirgli il mandato e quali siano le conseguenze in ragione del soggetto individuato.⁸⁷

Dalle interviste è emerso che in teoria è il minore a scegliere, dal momento che è il soggetto imputabile. Ma ciò è molto raro, capita quando il minore è da solo. È stato poi riferito che i ragazzi inseriti in determinati circuiti criminali spesso scelgono il difensore di fiducia in base alle indicazioni provenienti da conoscenti, familiari, "colleghi", compagni di carcere. Altri lo scelgono per "sentito dire". In altri casi sono le famiglie, i genitori, a scegliere l'avvocato di fiducia. La nomina può avvenire anche tramite il tutore del ragazzo (quando c'è). Il problema è che spesso è una figura burocratica che non si espone più di tanto.⁸⁸

La figura del difensore di ufficio deve essere valutata nella complessità del processo minorile, a partire dalla fase delle indagini preliminari fino alla conclusione definitiva del processo. Il difensore di ufficio non viene scelto dal minore, ma viene assegnato dalla Procura in base agli Albi disponibili, predisposti secondo i criteri e le modalità dettate dal combinato disposto degli articoli 97 comma 2 c.p.p. e 29 delle disposizioni attuative del medesimo codice. Si tratta di un sistema abbastanza macchinoso, ma necessario per evitare il rischio di scelte assolutamente discrezionali da parte dell'autorità che procede alla nomina. L'articolo 29 prevede che ogni tre mesi l'Ordine degli avvocati territorialmente competente predisponga gli elenchi degli avvocati "Disponibili ad assumere le difese d'ufficio".⁸⁹

⁸⁴ INT. Avv. #2

⁸⁵ MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo ...op.cit.* p. 82

⁸⁶ MESTITZ – COLAMUSSI, *Ivi*, p. 11

⁸⁷ SCOLARO, *Il diritto... op.cit.* p.160

⁸⁸ INT. Avv. # 1, # 5, INT. Op. 3 # 1, #); (INT. Avv. # 7)

⁸⁹ ARCELLASCHI, *La difesa d'ufficio. Aspetti normativi e pratici*, Milano, 2009, p. 18

*“Per quanto riguarda il sistema di individuazione dell’avvocato d’ufficio, va detto che per gli adulti c’è un sistema centralizzato, meccanografico; per i minori ci sono queste liste, la nomina avviene per turnazione. L’avvocato nominato scrive al minore, tramite raccomandata, e quando lo trova si fissa un appuntamento”.*⁹⁰

Il minore ha la possibilità di cambiare avvocato qualora sorgano delle incomprensioni o divergenze con il medesimo. Generalmente i ragazzi sono consapevoli di questa possibilità che, di fatto, si verifica spesso. Secondo i ragazzi consultati, l’operato degli avvocati di ufficio è spesso poco soddisfacente.

*“Molti avvocati d’ufficio mi dicono che non vogliono seguire il mio caso perché tanto non possono fare nulla”.*⁹¹

Non vi è, d’altronde, un’alternativa chiara per garantire che il difensore sia una persona competente e sensibile. La maggior parte dei ragazzi non saprebbe come scegliere il difensore giusto. Generalmente gli avvocati di fiducia sono infatti scelti dalla famiglia o, nel caso delle ragazze, dal fidanzato o dal marito, fatto che può portare a situazioni di conflitto di interesse ovvero in contrasto con il superiore interesse del minore. Per di più, è stato riferito che ci sono casi in cui l’avvocato decide e comunica la strategia difensiva (ove esistente) direttamente con la famiglia senza coinvolgere la ragazza o il ragazzo e cercare il suo consenso.

*“paradossalmente in alcuni casi sarebbe meglio avere un avvocato d’ufficio, anche se non si vedono mai e di solito non conoscono bene i casi”.*⁹²

6.3 La formazione dell’avvocato nel sistema di giustizia minorile

Si è detto che l’esigenza di una specifica preparazione trova fondamento nelle finalità che si prefigge il sistema di giustizia minorile e ciò per garantire l’effettività e l’efficienza dell’intervento, dell’assistenza e della rappresentanza dell’imputato minorenni nell’ambito del procedimento di cui è protagonista.⁹³ Lo stesso Comitato ONU, con il Commento Generale n.10 (2007) , *Diritti dei minori nella giustizia minorile*, sottolineava che la condizione fondamentale per una corretta ed efficiente attuazione dei diritti e delle garanzie di un processo equo dipende dalla qualità delle persone impegnate nell’amministrazione della giustizia minorile. *“La formazione dei professionisti, siano essi forze dell’ordine, pubblici ministeri, legali ed altri rappresentanti dei minori, giudici, pubblici ufficiali, operatori sociali ed altri è fondamentale e dovrebbe avvenire in maniera sistematica e continuativa”.*⁹⁴

Dal punto di vista normativo nazionale, il combinato disposto tra gli artt. 11 del D.P.R. 22/09/1988 n. 448 e 15 delle norme di attuazione (d.lgs. n. 272/1989), relativi alla figura di un difensore di ufficio specializzato, per la prima volta nell’ordinamento fissano in modo chiaro i termini e le modalità perché venga assicurata tale specializzazione. È infatti stabilito che la formazione, ossia l’acquisizione delle basi professionali e umane per operare in questo campo, nonché l’aggiornamento, volto ad assicurare la continuità della formazione, siano conseguibili attraverso la partecipazione ad appositi corsi organizzati dai COA distrettuale, periodicamente e con carattere multidisciplinare. È poi lo stesso Ordine degli Avvocati di appartenenza del difensore a certificare la sussistenza di almeno uno dei due requisiti, con la conseguenza che la selezione dei difensori che hanno accesso all’elenco dei difensori d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del Consiglio.⁹⁵ Preme subito sottolineare che un’analoga condizione preliminare non è richiesta per la difesa di fiducia. Solo il rispetto dell’obbligo deontologico di competenza, che impone di accettare incarichi professionali per i quali si è preparati, quindi, incombe sul difensore di fiducia, con il risultato che è possibile notare in aula difensori di ufficio più preparati del difensore di fiducia.⁹⁶

Limitando l’attenzione al professionista che intenda assumere la difesa officiosa nel rito minorile, va rilevato che l’avvocato deve essere “disponibile” (§ 6.2) ed “idoneo” ad essere inserito nell’albo predisposto e aggiornato trimestralmente dal consiglio dell’ordine forense. Se non suscita particolari problemi interpretativi

⁹⁰ INT. Avv. #1

⁹¹ Focus Group, ragazza

⁹² Focus group, educatore presso istituto penale minorile

⁹³ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore... op.cit.* p. 15

⁹⁴ General Comment CRC/C/GC/10 par. D – 40. La traduzione in lingua italiana è stata tratta da quella non ufficiale a cura del Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus.

⁹⁵ MESTITZ – COLAMUSSI, *Ivi*, p. 97

⁹⁶ GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione... op.cit.*, p. 493.

il primo dei due requisiti, qualche ulteriore riflessione deve essere svolta in ordine al presupposto dell'idoneità. A tale proposito deve essere osservato che l'art. 15, sopra citato, prescrive che l'idoneità sia raggiunta alla luce di una condizione alternativa: il professionista, infatti, deve dare prova di aver svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili, ovvero che abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. Se ne ricava che il legislatore ha ritenuto opportuna una preparazione specifica, ma non la necessità della stessa in quanto il difensore di fiducia potrebbe non averla e che anche la sola esperienza senza una preparazione culturale specifica può fornire questa competenza richiesta. Inoltre, non è prevista una specifica sanzione per il caso in cui l'avvocato d'ufficio non sia provvisto di una preparazione specifica.

Gli avvocati intervistati nell'ambito della presente ricerca hanno così sintetizzato le modalità di accesso alle liste dei difensori d'ufficio, considerando che è intervenuta da poco una riforma della legge professionale forense: se un avvocato era già difensore d'ufficio, per rimanere all'interno dell'elenco deve documentare la partecipazione a dieci udienze penali ordinarie più tre minorili, nel caso desideri fare anche il difensore minorile, oppure un certo numero di ore di formazione; se invece non era ancora iscritto all'entrata in vigore della riforma, deve comunque avere la qualifica di specialista penale, che si acquisisce sulla base delle norme dettate nella riforma [anche se al momento dell'intervista non erano ancora stati emanati i decreti di attuazione, *ndr.*] o avere seguito un corso per la difesa penale ordinaria biennale, più un corso specifico per il difensore minorile⁹⁷.

Nonostante le segnalate lacune, queste norme sono particolarmente importanti perché sono le uniche che ammettono che per fare l'avvocato e il magistrato non basta conoscere il diritto, ma bisogna anche conoscere le scienze sociali (psicologia, sociologia, criminologia...) ciò è tanto più importante vista la carenza praticamente assoluta che esiste nella formazione universitaria dei giuristi in argomento.⁹⁸ Può essere ulteriormente rilevato che né la L. n. 247/2012 né il D. Lgs. n. 6/2015 hanno fornito criteri normativi certi a cui ancorare la valutazione dello svolgimento non saltuario dell'attività, con la conseguenza che il requisito "pratico" dello svolgimento continuativo dell'attività professionale innanzi alla giurisdizione minorile è rimesso a ciascun ordine forense. Sembra inoltre applicabile anche alla disciplina speciale prevista per il rito minorile, la disposizione dell'art. 29, comma 6, c.p.p., secondo cui il presidente del COA o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.⁹⁹ Rispetto all'elaborazione di queste norme, pensate per la figura del difensore minorile, peraltro, numerose sono le situazioni ad oggi non disciplinate che meriterebbero di essere prese in considerazione, in modo che la formazione non abbia ad oggetto solo il "sapere che", ossia le tradizionali nozioni giuridiche, ma anche il sapere come.¹⁰⁰

Aldilà della formazione, poi, devono essere considerati i precetti deontologici: "*L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza*". (art. 14 codice deontologico forense) Di conseguenza, l'avvocato minorile deve accostarsi in maniera attenta al processo, cioè con un approccio sensibile e qualificato alle dinamiche e alle problematiche che interessano la giustizia penale minorile. La qualificazione deontologica deve assumere le dimensioni di un percorso reale e obbligatorio, che riguarda e coinvolge anche la difesa di fiducia (essendo ad oggi prevista solo per il difensore che voglia iscriversi alle liste dei difensori d'ufficio).¹⁰¹

È di tutta evidenza che il rispetto di queste norme deontologiche, tuttavia, non è sufficiente da solo a garantire la tutela effettiva dei diritti del cittadino che si rivolge all'avvocato: è necessario che il difensore che si occupa di questioni attinenti al mondo minorile, acquisisca una specializzazione formativa e una certa esperienza pratica. È necessario, dunque, implementare strumenti nuovi, per limitare o ridurre il rischio che

⁹⁷ INT. Avv. #1

⁹⁸ GULOTTA, *Elementi di Psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Milano, 2000: p. 968 ss.

⁹⁹ Da <http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/03/il-difensore-di-ufficio>

¹⁰⁰ CESARO, *La formazione dell'avvocato del minore*, in GUIDA (acd), *I figli dei genitori separati – ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità (Atti del Convegno)*, Milano, 2008, p. 281.

¹⁰¹ MUGLIA, *Prospettive di riforma della figura del difensore nel processo penale*, in *Minorigiustizia*, 2006,1, p. 106.

colui che assume la difesa del minore non sia dotato delle competenze per potere a termine il mandato in modo ottimale. Solo in questo modo è possibile rendere il minore soggetto attivo della propria difesa.¹⁰²

Durante la fase di ricerca è stato possibile intervistare avvocati provenienti da diverse città italiane, utenti di diversi tribunali per i minorenni; questa circostanza ha permesso di avere un quadro della situazione pratica che si discosta dalle norme sopra indicate. È stato sottolineato come l'Ordine degli avvocati si occupi principalmente di organizzare i corsi per l'accesso alle liste dei difensori d'ufficio (formazione pura e semplice), mentre la fase dell'aggiornamento viene lasciata alla sensibilità del singolo avvocato, senza che, nonostante le previsioni normative, vi sia un vero e proprio controllo in questo senso. Inoltre, non è previsto un "format" unico al livello nazionale, quindi ogni ordine degli avvocati struttura questi corsi in modo diverso, con tutte le conseguenze che possono prodursi sul piano pratico, quando difensori di fuori diversi entrano in contatto.

Sono stati espressi dubbi rispetto alla qualità della formazione che viene proposta: il COA di Genova organizza un corso di formazione all'anno, la cui qualità è stata definita come indecente, in primo luogo per il tempo che vi viene dedicato (una giornata) e poi per i contenuti proposti, non sufficienti a fare sì che l'avvocato sia in grado di fare il difensore d'ufficio, ad affrontare il processo¹⁰³.

Per un certo periodo di tempo, il COA di Milano aveva dato un'attenzione all'aspetto pratico, simulando i rapporti che possono instaurarsi tra avvocato e minore, anche con psicologi e organizzazione di *role play*. Oggi non ci sono più le simulazioni, ma è stabilito un numero minimo di ore. Ci sono poi dei momenti di formazione congiunta avvocatura magistratura, a volte vengono anche coinvolti i servizi, su singoli temi specifici: si tratta di iniziative dell'associazione giudici minorili sezione di Milano, unitamente alla Camera minorile [associazione forense, ndr]. Sono proprio incontri di formazione su singoli temi specifici, che consentono di confrontarsi e trovare delle soluzioni a possibili problemi, a scadenza periodica.¹⁰⁴

Dalla prospettiva dei ragazzi e ragazze coinvolti nella ricerca, gli avvocati sono professionisti spesso poco preparati per difendere un minorenne. In genere sono consapevoli delle particolarità del procedimento minorile e capiscono che l'avvocato dovrebbe essere specializzato. Tuttavia, la loro esperienza dimostra che gli avvocati, specie quelli di fiducia, non tendono ad adottare un atteggiamento di ascolto nei confronti dei ragazzi ma svolgono un ruolo di carattere piuttosto formale che non facilita un clima di fiducia e che poco rispecchia lo scopo riabilitativo e rieducativo della giustizia minorile.

*"L'avvocato ti crea false aspettative. Quando entri lo chiami e ti dice, "tranquilla tra una settimana esci" ma non è vero e tu rimani delusa senza sapere nulla"*¹⁰⁵

Un'altra problematica sottolineata da diversi informanti è la lunghezza delle procedure. Il difensore potrebbe essere proattivo nel tentare di velocizzare le procedure o, per lo meno, sottoporre questo problema alle autorità competenti, invece non è sempre così: *"l'avvocato è lento nel fare il suo lavoro, ma per lui un anno non è niente, mentre per noi è una vita. Ci sono delle ragazze che entrano qua (in istituto) tre anni dopo aver commesso il reato, quando la situazione è molto cambiata e hanno già figli e marito, e non è giusto"*.¹⁰⁶

6.4 Il rapporto tra l'avvocato e il minorenne

L'impostazione del rapporto tra avvocato e minore è saldamente connessa alla formazione dell'avvocato. Infatti, solo attraverso un'adeguata formazione, l'avvocato può rapportarsi sia al minorenne che non sia in grado di discernimento, ma avesse una posizione chiaramente in contrasto con quella assunta dall'avvocato.¹⁰⁷ La prima necessità di questa delicata fase è dunque la corretta impostazione dei colloqui tra i due, evitando però che sia lasciata alla sola umanità e sensibilità dell'interlocutore: accanto alle nozioni giuridiche, deve acquisirsi la competenza in quelle altre discipline che siano in grado di offrire un quadro più articolato della struttura psicologica degli individui e della realtà sociale in cui vivono. A seguito del colloquio avuto con il minore e la raccolta di tutte le informazioni di sostanza e di contorno, pervenute anche dagli

¹⁰² CESARO – LOVATI, *La deontologia dell'avvocato e la specializzazione minorile che non c'è*, in *Minorigiustizia*, 2011, 3, p. 182.

¹⁰³ INT. Avv. #1, INT. OP.#3; INT. Avv. #3_4; INT. Avv. #2,#6, INT. OP.#2

¹⁰⁴ INT. Avv. #3_4; INT. OP.#3

¹⁰⁵ Focus Group, ragazza in detenzione

¹⁰⁶ Focus Group, ragazza in detenzione

¹⁰⁷ MARCUCCI, *Il dilemma dell'avvocato del minore nell'esperienza italiana*, in *Minorigiustizia*, 1, 2006, p. 110.

operatori sociali coinvolti nel procedimento, l'avvocato deve avere già in mente le soluzioni processuali, l'insieme delle scelte che il difensore deve essere in grado di fare anche prima delle altre figure processuali.¹⁰⁸

Il difensore minorile potrebbe svolgere una sorta di educazione alla legalità, chiarendo al minore i confini tra lecito e illecito, mentre è fuori luogo pensare a un "avvocato- educatore", che si incarichi di riempire di contenuti morali il proprio rapporto professionale con il cliente minore.¹⁰⁹ Un avvocato che induce un cambiamento nel proprio assistito diventa importante per quel minore, un punto di riferimento rilevante. È un ruolo che non si conclude con il processo, anzi spesso continua.¹¹⁰

Tutti gli avvocati intervistati hanno affermato che, in ogni caso, il rapporto fra avvocato e cliente è un rapporto che si basa sulla fiducia, sebbene non sia sempre facile instaurarlo. Di conseguenza, il rapporto tra i due dipende dal ragazzo e anche dalla sensibilità e bravura dell'avvocato. Inoltre, la dimensione dell'ascolto è stata indicata come fondamentale. Alle medesime conclusioni sono giunti anche gli operatori che non svolgono l'attività legale. La soggettività del rapporto fra avvocato e minorenni viene confermata dalle consultazioni con i ragazzi. Mentre alcuni di loro si mostrano molto soddisfatti del modo in cui il difensore, soprattutto quando si tratta di avvocati di genere femminile, si rapporta con loro, altri hanno un'opinione molto critica rispetto all'atteggiamento e alle intenzioni del loro avvocato. E', infatti, molto ricorrente l'impressione secondo cui l'obiettivo principale degli avvocati è il guadagno, considerando poco o nulla la persona minorenni e la sua storia. Fra i giovani consultati, coloro che hanno un'opinione negativa del loro rapporto con l'avvocato hanno sottolineato in modo particolare criticità rispetto a: a) disponibilità e accessibilità (*"l'avvocato d'ufficio non viene mai ad incontrarle, se di fiducia si ma non ha un atteggiamento che a loro piace, le tratta con distanza e non ascolta"*¹¹¹), b) modalità di trasmissione delle informazioni e linguaggio utilizzato, c) difficoltà nell'istaurare un rapporto basato sulla fiducia (*"non ci fidiamo del nostro avvocato perché mente per prendere i soldi e ci crea false aspettative. In alcuni casi, l'avvocato si fa pagare di più e in anticipo per fare quello che noi chiediamo"*¹¹².) La capacità di impostare e mantenere un rapporto positivo e vantaggioso dipende quindi dal singolo avvocato e allo stesso tempo dalla compatibilità con il minore che è chiamato a difendere.

6.4.1 Primo contatto

Prima dell'udienza, il lavoro dell'avvocato presuppone il contatto con il cliente. Il rapporto con quest'ultimo può sorgere in maniera fiduciaria, e in questo caso i contatti tra difensore e difeso vengono regolati in autonomia, secondo le necessità, dalle due parti. Il primo passo è dunque rappresentato dal rapporto interlocutorio che si instaura tra il difensore e minore assistito, tramite il colloquio. Rispetto a questa fase, va distinta l'ipotesi in cui il difensore sia nominato di fiducia o riceva la nomina tramite il sistema della difesa d'ufficio. Normalmente, il primo viene contattato dalla famiglia, da chi si occupa del minore o dal minore stesso, presso il proprio studio professionale, dove, si può presumere, avverranno il primo e gli incontri successivi.¹¹³

Nel caso di nomina d'ufficio, invece, può capitare che il rapporto sia virtuale, nel senso che può accadere che il cliente sia irraggiungibile o che, nonostante le sollecitazioni, non prenda mai contatto con l'avvocato. È evidente che la mancanza di un contatto personale con il proprio assistito determina rilevanti conseguenze sull'intera strategia difensiva. In queste ipotesi, l'avvocato opera in assenza di preziose informazioni che solo il cliente è in grado di fornire, non potendo conseguentemente svolgere un'efficace difesa del minore che andrà a difendere.¹¹⁴

La casistica è molto varia e le difficoltà individuate dalla dottrina sono confermate anche dalla prassi. Il difensore di ufficio riceve la notifica di nomina dalla polizia giudiziaria, non appena deve essere svolto un atto garantito, ad esempio un interrogatorio, che sarebbe affetto da nullità se svolto in assenza di un difensore. Il difensore di ufficio contatta il minore, spesso tramite raccomandata. Si tenta di fissare un

¹⁰⁸ GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione ...op. cit.* p. 494 e 498.

¹⁰⁹ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore... op. cit.*, p. 12.

¹¹⁰ ABBRUZZESE, *Avvocati e giudici onorari, un rapporto difficile*, in *Minorigiustizia*, 1,2006, p. 122.

¹¹¹ Da Focus Group presso istituto penale minorile

¹¹² Da Focus Group presso istituto penale minorile

¹¹³ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore op.cit.*, p.72

¹¹⁴ BASTIANELLO – DE RISO, *Difesa e dibattimento penale*, Milano, 2008 e ARCELLASCHI, *La difesa...op.cit.*, p.

appuntamento prima dell'interrogatorio in studio, ma non sempre ci si riesce, perché nelle comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria mancano i dati per rintracciare il minore. In tal caso, il primo contatto avviene il giorno dell'interrogatorio con la polizia giudiziaria, se questo viene svolto, altrimenti può capitare che avvocato e imputato si incontrino direttamente all'udienza, con pochissimi margini per preparare la strategia difensiva. Nel caso di ragazzi che si trovano in carcere, l'avvocato (di fiducia) riceve un fax dal ragazzo, con il quale potrà accedere all'interno del carcere per incontrarlo. A volte sono i servizi sociali a segnalare il ragazzo all'avvocato.

6.4.2. Comunicazione e incontri (come, quando, dove, linguaggio) durante il procedimento

Il modo in cui si instaura il rapporto tra avvocato e minore ha, come è facilmente intuibile, delle ripercussioni anche per gli incontri successivi, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui il difensore, di fiducia o di ufficio, abbia già incontrato il minore, da quella in cui ciò non sia avvenuto (più frequente, come si è visto, nel caso di difesa d'ufficio). Infatti, mentre gli incontri successivi al primo posso essere utili per dare gli ultimi suggerimenti o chiarimenti al minore, da parte dell'avvocato che conosce bene il minore e il caso, nel caso in cui il rapporto sia solo "virtuale", lacunoso, nell'accezione di cui sopra, potrebbe avvenire che il primo contatto tra i due avvenga direttamente al momento in cui l'autorità deve porre in essere un atto per il quale è necessaria l'assistenza del difensore. La scelta professionalmente più corretta sarebbe quella di domandare un termine a difesa ex art. 108 c.p.p., ma accade che le ragioni dell'economia processuale prevalgano sui diritti fondamentali, come quello dell'effettività della difesa, imponendo comunque la celebrazione del processo.¹¹⁵

"Se il ragazzo si trova in un CPA o in un Istituto Penale Minorile (IPM), l'avvocato lo incontra in riservatezza in spazi dedicati o ritagliati, che non sempre, tuttavia, sono adeguati alle esigenze del minore."

Generalmente, però, i contatti con l'avvocato si svolgono per via telefonica.

Per quanto riguarda la comunicazione, essa dovrebbe basarsi su un linguaggio semplice, chiaro e adattato alla persona che si ha davanti.

"Gli avvocati in generale tendono ad usare un linguaggio semplice e chiaro per far capire la situazione ai ragazzi. Ma dipende molto da ogni singolo ragazzo e, ancora una volta, dalla preparazione e sensibilità del difensore".¹¹⁶

6.4.3 Meccanismi di reclamo e sostituzione dell'avvocato

Non risultano meccanismi legislativi di reclamo e sostituzione dell'avvocato specifici per l'ambito minorile, tuttavia, in ogni caso, sia scelto o sia stato nominato d'ufficio, il ragazzo ha il diritto di cambiare avvocato, senza dover giustificare la propria decisione.

È opportuno segnalare anche il fatto che l'Ordine degli Avvocati ha il potere di sanzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti, sulla base delle norme della legge professionale e che ogni cittadino può segnalare eventuali situazioni di abuso o di violazione del mandato da parte del proprio difensore. La magistratura ha l'obbligo di fare queste segnalazioni, quando la violazione disciplinare si svolge in udienza. Presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, il collegio giudicante interviene nel caso di ripetute assenze non giustificate del difensore alle udienze, segnalando la circostanza al COA. Comunque in genere le regole del rapporto tra autorità giudiziaria e difesa vengono rispettate ¹¹⁷.

6.5 Il rapporto tra l'avvocato e i genitori

Anche su questo tema, si ritiene che la professionalità del difensore, la sua capacità di comprensione del soggetto minore d'età e della sua situazione familiare, debbano escludere scelte aprioristiche e guidare, caso per caso, l'avvocato ad una valutazione relativa all'opportunità o meno di presenze diverse da quella

¹¹⁵ Allo stesso modo dovrebbe comportarsi il difensore che venga nominato in udienza ex art. 97 quarto comma c.p.p., in sostituzione dell'avvocato titolare che non si sia presentato. MESTITZ – COLAMUSSI, *Ivi*, p.73

¹¹⁶INT. Avv. #1, #3-4,#5.

¹¹⁷ INT. Avv. #3_4 ; INT.OP.#3.

del minore coinvolto nel circuito penale, dal momento che talvolta queste presenze possono essere rasserrenanti, di supporto e collaborazione,

“L’avvocato si rivolge a mia madre per comunicare con me. Lui è convinto che ci sono delle cose che non gli ho detto e quindi prova a chiedere a mia madre di dire a me che gli dica la verità. Quindi c’è un problema di fiducia al contrario, è l’avvocato che non si fida di me e non io che non mi fido dell’avvocato.”¹¹⁸

altre volte possono invece indurre il minore a essere meno sincero e spontaneo o possono addirittura incutergli timore.¹¹⁹

“Tendenzialmente, gli avvocati non ricevono i minori autori di reato da soli. Di solito, ci sono le mamme ad accompagnarli.”¹²⁰

Tuttavia, come sottolineato in precedenza, l’avvocato può trovarsi a dover gestire situazioni di contrapposizione e di conflitto di interessi.

“Spesso gli avvocati ascoltano la famiglia, cioè chi paga, non il ragazzo.”¹²¹

In qualunque caso, la partecipazione dei genitori all’interno del processo è un elemento fondamentale previsto dalla normativa e molto considerato dai giudici.

D’altra parte, il difensore può svolgere un ruolo determinante di interrelazione tra indagato e servizi sociali, al fine di favorire gli interventi di questi ultimi, ma anche di mediazione tra indagato e persona offesa. Né deve essere sottovalutata la posizione di collegamento che il professionista assume tra i genitori e le strutture giudiziarie, diretta a consentire agli esercenti la potestà genitoriale una partecipazione effettiva alla vicenda procedimentale.¹²²

6.6 Collaborazione dell’avvocato con altri soggetti

L’avvocato non deve improvvisarsi psicologo, educatore o altro; ognuno deve sapersi collocare esattamente senza invadere il ruolo e lo spazio, anche emotivo, degli altri operatori. Questo è fondamentale per evitare confusione o false aspettative nel minore. Questo non vuol dire che tra i vari soggetti non vi siano delle relazioni, anzi, sono tutti chiamati a collaborare sinergicamente per un programma di recupero, sostegno e chiarificazione. La scelta della strategia processuale (§5), ad esempio, nasce soprattutto dalla conoscenza dei dati che riguardano il minore: il parere dei servizi, dunque, diventa fondamentale, non perché l’avvocato lo segua pedissequamente, ma per meglio comprendere le istanze e i bisogni che il minore ha manifestato anche prima del procedimento in senso stretto.¹²³ Di conseguenza, appare poco lungimirante l’art. 9 del D.P.R. 488/1988, nella parte in cui, pur non precludendola esplicitamente, non contempla la presenza del difensore nella fase di accertamento della personalità del minore. Tale disparità assume un significato del tutto particolare, considerando che l’attività iniziale di osservazione della personalità condiziona fortemente tutto il processo. L’indagine socio personologica deve essere una prerogativa riconosciuta anche al difensore, nella misura in cui egli applica la norma processuale in materia adeguata alla personalità e alle esigenze educative del suo assistito minore, servendosi a tali fini di un contatto diretto o mediato attraverso i servizi sociali o i consulenti di parte.¹²⁴

La connotazione inquisitoria del codice del rito minorile, poi, è connessa ad un ulteriore aspetto: la realizzazione dell’obiettivo educativo comporta una fisiologica accentuazione del ruolo del giudice, mentre il difensore ha assunto un ruolo molto defilato, come se fosse in portatore di un interesse contrastante con quello del minore. La dottrina, tuttavia, è concorde nel ritenere che il difensore debba essere un interlocutore privilegiato ed essenziale del giudice, superando la naturale contrapposizione con lo stesso e non ostacolando, nel contempo le finalità educative del processo.

“Il giudice non ci crede, pensa che non diciamo la verità.”¹²⁵

¹¹⁸ Focus Group, ragazzo in detenzione

¹¹⁹ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore op.cit.*, p.76.

¹²⁰ INT. Lawyer #1

¹²¹ Da Focus Group presso Istituto Penale Minorile

¹²² Da <http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/03/il-difensore-di-ufficio>

¹²³ GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione...op.cit.*, p. 495 e 498

¹²⁴ MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo ...op.cit.*, p.89.

¹²⁵ Focus Group, ragazzo in detenzione

Anzi deve agevolare nel minore la comprensione della valenza educativa del processo e delle misure adottate nel suo interesse.¹²⁶

“Dipende dall’avvocato e dai singoli soggetti. In linea teorica il difensore dovrebbe collaborare con tutti soggetti che partecipano al processo. Le norme del processo minorile inducono a questo. Nella pratica, ci sono difensori che si trovano meglio ad interloquire con i giudici, altri con il PM e altri ancora con i servizi. Nel processo minorile il giudice ha un ruolo determinante, molto potere e una forza maggiore. L’avvocato, a differenza delle altre figure, è presente dall’inizio alla fine del procedimento”¹²⁷.

“Il mio avvocato parla molto con gli educatori e prova a capire da loro quale è il mio progetto educativo”¹²⁸.

7. Ostacoli e buone pratiche

7.1 Ostacoli/criticità:

- Diversi partecipanti alle interviste, non solo avvocati, hanno sottolineato come una forte criticità che inficia il processo minorile è quella che attiene alla **formazione degli avvocati** che prendono parte a questi procedimenti, essendo (la formazione) **richiesta solo per quelli nominati d’ufficio**. Non esiste un format nazionale rispetto all’organizzazione dei corsi, come detto, e alcuni avvocati segnalano una scarsa qualità dei contenuti degli stessi.
- Altro ostacolo davvero rilevante è quello della **retribuzione** del difensore minorile secondo le modalità previste dal sistema di patrocinio a spese dello stato. Diversi avvocati, infatti, sottolineano che da un lato le tariffe sono molto basse, dall’altro i pagamenti/liquidazioni non avvengono o arrivano con molto ritardo.
- Si segnala una generale **mancanza di risorse, sia dal punto di vista umano che economico**, nell’intero sistema di giustizia minorile. Tale mancanza, oltre che da fattori strutturali, sembra essere la conseguenza di una generale sottovalutazione del diritto minorile, anche da parte degli avvocati. Altra conseguenza si rinviene nell’analisi dei rapporti tra i vari soggetti che partecipano al processo: sussiste un problema di comunicazione all’interno del processo minorile non solo fra colleghi avvocati, ma anche rispetto alle comunicazioni da parte del Tribunale che spesso sono poco intelligibili. Fatta eccezione per alcuni casi, mancano, inoltre, momenti di condivisione tra questi soggetti.
- Alcuni avvocati hanno ritenuto di evidenziare l’inaffidabilità del metodo medico per **l’accertamento dell’età** (attraverso la radiografia del polso e dei denti), che dovrebbe essere sostituito da una verifica di tipo multidisciplinare.
- Dai professionisti intervistati è emerso che la **lungaggine dei procedimenti e la burocrazia** rappresentano un grosso problema che può intralciare la difesa. Inoltre accade che i procedimenti inizino molti anni dopo il compimento del reato senza considerare che lo sviluppo del minore è piuttosto veloce e che pertanto è necessario un intervento tempestivo.

7.2 Buone Prassi

- Protocollo TM Milano: Questa buona prassi era già stata segnalata, quale mezzo adottato da Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, l’Ordine degli avvocati e la Camera Minorile di Milano, per garantire l’effettività della liquidazione, in tempi ragionevolmente brevi. Si rimanda al § 3.6.1.
- Bruciare i tempi (Milano): nel territorio di Monza, i servizi locali e la Procura minorile del TM di Milano sta portando avanti un progetto di sperimentazione di “messa alla prova” precoce, cioè

¹²⁶ MUGLIA, *Prospettive ...op.cit.*, p. 106.

¹²⁷ INT. Avv. #2

¹²⁸ Focus Group, ragazzo presso Istituto Penale Minorile

tra la segnalazione delle forze dell'ordine e la prima udienza. Sia un operatore dei servizi sociali che due avvocati lo hanno segnalato come un ottimo sistema per ovviare ai danni che le lungaggini processuali possono arrecare al minore e al suo recupero, per ottenere il quale è necessario intervenire subito¹²⁹.

- Formazioni congiunte: nel caso della presente ricerca, sono state segnalate solo per il foro di Milano, organizzate dall'associazione giudici minorili, unitamente alla Camera minorile. Si rimanda al §6.3.

8. Conclusioni

L'esame dei diversi interventi normativi sembra confermare che l'attenzione del legislatore si è concentrata, in modo particolare, sulle garanzie difensive, per dare nuova linfa alla figura del difensore e al suo ruolo processuale. L'obiettivo sembra essere quello di dare maggior vigore alla tutela ai diritti e alle libertà del difensore, in modo da ripristinare un sano equilibrio tra accusa e difesa. Tuttavia, per quanto questi sforzi siano da apprezzare, non si può fare a meno di notare che sussista qualche lacuna. A conferma di questo assunto, sarà sufficiente notare che nelle diverse riforme che sono state varate in materia di garanzie difensive a far tempo dal 1988, vedono completamente ignorato il minorenne, a qualsiasi titolo considerato; laddove invece il minore è considerato, ad esempio nella riforma del giusto processo, è stato necessario l'intervento della Corte Costituzionale, per porre rimedio ai dubbi e alle incongruenze di una disciplina che pecca di fretolosità e superficialità.¹³⁰

Se dunque, sul piano teorico, si può dire che il sistema italiano appare già sufficientemente adeguato all'impianto generale dato dalle fonti internazionali e europee, sul piano pratico, come si è visto, si sconta qualche lacuna; a ben guardare, l'efficienza del sistema di giustizia minorile è data anche dal sorgere di un'ampia etica pubblica dei veri operatori del processo minorile, da favorire in tutti i modi, per giungere ad un'etica professionale comune, capace di coinvolgere i principali attori e di promuovere il rispetto reciproco dei ruoli.¹³¹ Un vero salto di qualità si avrà solo quando maturerà nuovamente un'autentica cultura del diritto minorile, quale quella che ha ispirato e infuso di sé il DPR 448/1988, che negli anni è andata perdendosi; ciò potrebbe derivare dalla ripresa della riflessione sugli aspetti e sugli istituti che sono tipici dell'ambito minorile (l'imputabilità, la personalizzazione, e così via) che sembrano stare lasciando il passo a un diritto penale incentrato sul tipo di autore. Solo in un'ottica di questo tipo, gli attori del processo penale minorile potranno fornire il loro contributo alla costruzione di un diritto diverso, aperto alla coesistenza pluralistica.¹³² Inoltre, valorizzando l'ambivalenza del procedimento penale minorile, processo "del fatto" e "della persona", si dovrebbe provare a esigere e praticare un maggior rigore nell'attuazione delle norme processuali poste a tutela del diritto di difesa, rappresentanza e assistenza del minore imputato.¹³³

Affinché questo si realizzi, occorre rivalutare il ruolo del difensore nella dinamica del processo penale minorile, all'interno del quale troppo spesso l'avvocato è stato relegato a mero "accompagnatore" del minorenne, sulla scorta dell'erronea convinzione secondo cui lo stesso non sia in grado di farsi carico della rinnovata funzione educativa che l'evento processuale si propone di perseguire; occorre rivalutarlo considerando il difensore come veicolo per la realizzazione del superiore interesse del minore.¹³⁴ Per garantire che il difensore sia colui che difende il superiore interesse, è necessario mettere in moto un sistema che non è solo tecnico, ma che prenda in considerazione anche gli altri principi. Lo stesso Comitato ONU sottolinea che l'approccio al sistema di giustizia minorile deve essere organico: "*Tale approccio organico non deve limitarsi all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 6 e 12 e in tutti gli altri articoli rilevanti della CRC, come gli artt. 4 e 39*".¹³⁵ Solo in questo modo, infatti, gli Stati parte della CRC avranno la possibilità di "*dare una risposta ai minori in conflitto con la legge in modo concreto, soddisfacendo non solo il superiore interesse del minore, ma anche quello, a breve o lungo termine, della*

¹²⁹ INT.AVV#3-4, INT.OP.#4

¹³⁰ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore...op.cit.* p. 109ss

¹³¹ MUGLIA – PETRACHI, *Il ruolo...op.cit.*, p.100

¹³² MUGLIA, *Prospettive...op.cit.* p. 109.

¹³³ LUCCHELLI, *Limiti...* op. cit. p. 4

¹³⁴ MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore op.cit.*, p. 15

¹³⁵ Committee on the Rights of the Child, General Comment 10 (2007), par. 4;

società in generale”.¹³⁶ Della medesima opinione, anche alcuni avvocati intervistati nel corso della presente ricerca, i quali ritengono che la rivalutazione del ruolo del difensore sia da attuare¹³⁷.

8.1 Raccomandazioni nazionali rivolte a decisori politici

*“Possiamo seriamente dire che nel nostro Paese la ratifica della Convenzione dell’Onu abbia costituito l’occasione di un serio ripensamento sul rapporto adulti-bambini e sulla realizzazione di una migliore condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella nostra società? [...]La Convenzione dell’Onu invece è stata nel nostro paese più retoricamente esaltata che considerata in tutti i suoi aspetti, specie quelli positivi e programmatici, e convenientemente metabolizzata; la riflessione collettiva è stata episodica e non organica e per lo più limitata a pochi articoli di giornale; è mancato un serio tentativo di tradurre i principi della Convenzione in prassi operative nei vari settori investiti dai precetti della Comunità delle Genti. La Convenzione così è stata frettolosamente messa tra parentesi”.*¹³⁸ Per raggiungere un sistema di giustizia minorile che sia effettivamente conforme ai parametri internazionali, dunque, sarebbe necessario utilizzare la CRC quale strumento operativo attivo e proattivo, i cui snodi, ossia i principi generali ma non solo, dovrebbero essere parametri guida nell’interpretazione e applicazione della normativa nazionale, *in primis* il DPR 448/1988.

Le autorità statali dovrebbero poi cercare di ricorrere con maggiore frequenza a misure che non richiedano un procedimento giudiziale.

Nella legislazione italiana sul processo minorile non si ha un riferimento esplicito alla mediazione, anche se il suo utilizzo è ammesso a fronte dello scopo educativo a cui dovrebbe mirare l’intera procedura minorile, al fine di facilitare il recupero e il reinserimento del giovane autore di reato. In particolare, l’art. 28 del D.P.R. 448/88 prevede la possibilità per il giudice di indicare, durante la sospensione del processo e la messa alla prova, prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la riconciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Si consideri che attraverso la messa alla prova, è stata introdotta per la prima volta nel sistema di giustizia italiano una misura che consente di rispondere al reato senza l’infrazione di una pena ed, in particolare di una pena detentiva; così sovvertendo l’assunto che la misura della sanzione rappresenti l’unico modo per rispondere al male dell’offesa. La dottrina più accreditata concorda nel ritenere che la messa alla prova non sia da considerare una misura di clemenza, quanto piuttosto un mezzo innovativo e proattivo attraverso il quale dare attuazione ad alcuni degli obiettivi della giustizia minorile come ad esempio l’uscita veloce dal sistema di giustizia penale minorile, la puntualità dell’intervento istituzionale, la diversione, la possibilità di utilizzare pratiche di mediazione e riconciliazione (tra il minore e la vittima), così come il bisogno di offrire al minore risposte individualizzate.¹³⁹ *“La natura e durata di tali misure offerte dall’accusa potrebbe essere più esigente e pertanto un legale od altra idonea assistenza per il minore è richiesta. La prestazione di tale misura deve essere presentata al minore come un mezzo per sospendere la formale procedura penale che sarà chiusa qualora la misura venga eseguita in modo soddisfacente”.*¹⁴⁰

In questo stesso senso si sono pronunciati gli avvocati e gli operatori che sono stati intervistati, i quali chiedono di adottare misure per qualificare la mediazione nel processo penale minorile, garantendo il contatto con la vittima.

8.2 Raccomandazioni nazionali rivolte a avvocati minorili

Al fine di avere un processo minorile in grado di tutelare i diritti dei minori ed i loro bisogni, è pertanto importante fornire agli avvocati alcune indicazioni:

¹³⁶ Committee on the Rights of the Child, General Comment 10 (2007), par.3.

¹³⁷ INT. Avv. #3_4

¹³⁸ MORO, *L’attuazione della CRC in Italia*, p. 131-132

¹³⁹ RIONDINO, *Mediation in the Italian juvenile justice system*

[http://www.pul.it/cattedra/upload_files/13647/The%20history%20of%20juvenile%20crime%20policy%20in%20Europe%20\(01\).pdf](http://www.pul.it/cattedra/upload_files/13647/The%20history%20of%20juvenile%20crime%20policy%20in%20Europe%20(01).pdf)

¹⁴⁰ Committee on the Rights of the Child, General Comment 10 (2007), par.68

- Il loro rapporto con il minore non deve essere influenzato dalla famiglia del minore o da altre persone che esercitano la responsabilità genitoriale. L'unico diritto che deve essere garantito dall'avvocato è il superiore interesse del minore e non quello della sua famiglia o dei suoi membri, anche qualora l'avvocato sia nominato e pertanto retribuito da quest'ultimi;
- Poichè il sistema del gratuito patrocinio è piuttosto complesso, sarebbe utile adottare dei Protocolli sull'esempio di quello in uso a Milano, al fine di avere degli standard uniformi. Inoltre, l'avvocato deve essere parte attiva del sistema, cercando di trovare soluzioni e fare proposte al fine di assicurare l'effettività delle liquidazioni in misura equa e in un periodo di tempo ragionevole;
- La cooperazione tra tutti gli operatori (avvocati, giudici, operatori sociali, pubblici ministeri, forze dell'ordine, famiglie) coinvolti nel procedimento penale minorile è fondamentale. Cooperazione che è necessaria anche sotto altro punto di vista; l'avvocato deve avere una formazione specialistica: non solo essere in possesso dei necessari strumenti tecnici e legali, ma anche di una specifica conoscenza di tipo psicologico, in generale, e legata ai problemi di bambini e adolescenti, in particolare. Pertanto, anche i percorsi di formazione congiunti, come sopra menzionati, sono importanti. Solo in questo modo possiamo avere un sistema di giustizia in grado di tutelare il superiore interesse del minore;
- Ai sensi dell'art. 14 del Codice deontologico *"l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza"*.

Raccolta di raccomandazioni dei ragazzi e ragazze consultati sulla figura dell'avvocato:

- Ascoltare di più
- Non illudere!
- Dire la verità, essere sinceri
- Dire le cose come stanno non prenderci in giro
- Usare un linguaggio adeguato e rispettoso ("siamo umane, mica animali")
- Usare un linguaggio semplice in modo che tu capisca cosa ti stanno dicendo
- Aiutare a livello legale ma anche emotivo
- Non dirti "prima dammi i soldi e poi ti faccio uscire"
- Non presentare delle istanze senza averci consultato prima (magari non è quello che vogliamo)
- Incoraggiare
- Studiare, aggiornarsi
- Essere meno costosi
- Essere meno focalizzati sul compenso
- Rappresentare la mia voce e dirlo al giudice

Raccomandazioni di operatori rispetto all'avvocato:

- Ci vorrebbe la figura di un avvocato all'interno dell'IPM, completamente indipendente e a disposizione dei ragazzi, non pagato dalle famiglie
- Gli avvocati dovrebbero essere più competenti sulla fase dell'esecuzione

Bibliografia

- ABBRUZZESE, *Avvocati e giudici onorari, un rapporto difficile*, in *Minorigiustizia*, 1,2006, p. 122.
- ARCELLASCHI, *La difesa d'ufficio. Aspetti normativi e pratici*, Milano, 2009.
- BASTIANELLO – DE RISO, *Difesa e dibattimento penale*, Milano, 2008.
- CESARO, *La formazione dell'avvocato del minore*, in GUIDA (acd), *I figli dei genitori separati – ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità (Atti del Convegno)*, Milano, 2008, p. 281.

- CESARO – LOVATI, *La deontologia dell'avvocato e la specializzazione minorile che non c'è*, in *Minorigiustizia*, 2011, 3, p. 182
- DI NUOVO - GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2005.
- DIPAOLA, *Difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, Milano, 2016.
- FLORA- TONINI, *Diritto penale per operatori sociali*, Vol. II, Milano, 2002.
- GALLINA FIORENTINI – RESSA, *La formazione specializzata del difensore e del giudice nelle disposizioni del nuovo processo penale minorile*, in *Rivista Italiana di Criminologia*, 1/1994, p. 492.
- GULOTTA, *Elementi di Psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Milano, 2000.
- LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012.
- MARCUCCI, *Il dilemma dell'avvocato del minore nell'esperienza italiana*, in *Minorigiustizia*, 1, 2006, p. 110.
- MESTITZ – COLAMUSSI, *Il difensore per i minorenni*, Roma, 2003.
- MORO, *La riforma dell'ordinamento minorile: una utopia o una realtà*, in FADIGA (a cura di), *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro*, Roma, 2006.
- MOYERSON, *Il bambino come soggetto giuridico nei procedimenti giudiziari*.
- MUGLIA – PETRACHI *Il ruolo dell'avvocato minorile*, in BISCIONE – PINGITORE (a cura di), *L'intervento con adolescenti devianti: teorie e strumenti*, Milano, 2015.
- OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE (a cura di), *Informativa n. 3 sui diritti riconosciuti alle persone arrestate: il diritto al gratuito patrocinio*, New York, 2013.
- SCOLARO, *Il diritto di difesa del minore*, in *Minorigiustizia*, 2008, 2, p. 160.

Websites:

- <http://www.politicheeuropee.it/attivita/18410/italia-ue-le-novita-introdotte-dalla-legge-2342012>
- <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0018A.Pdf>
- http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/45211_dossier.htm
- <http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/parametri-forensi-il-decreto-attuativo-in-gazzetta>
- [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=9qwunFnLZk9ctZNDcTp3QQum?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_0\(2015\)&facetNode_3=0_2_12&contentId=SPS1155101&previousPage=mg_1_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=9qwunFnLZk9ctZNDcTp3QQum?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_0(2015)&facetNode_3=0_2_12&contentId=SPS1155101&previousPage=mg_1_12)
- <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/RagazziFuoricompleto.pdf>
- <http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/gratuito-patrocinio-nei-procedimenti-penali/872/905/>
- https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page
- <http://www.camerapenalemilano.it/public/file/Protocollo%20Tribunale%20per%20i%20minorenni%202014.pdf>
- CERQUA, *Il difensore d'ufficio nel rito per i minorenni*, (Estratto) in <http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/03/il-difensore-di-ufficio>
- DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – ITALIA, *TWELVE National Report*, Genova, 2016. http://defenceforchildren.it/files/twelve_Italy_.pdf

- FORZA, *Il ruolo dell'avvocato del minore autore di reato*.
http://www.studiolegaleassociatoforza.com/uploads/1/6/8/0/16803976/il_ruolo_dellavvocato_del_minore_autore_di_reato.pdf
- FUNDACIÓ SURT, *Contrasto alla violenza maschile contro le donne Rom: Raccomandazioni per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento*, 2012, redatto nell'ambito del progetto EMPOW AIR Empowering Women Against Intimate partnership violence in Roma communities,
<http://www.ingenere.it/sites/default/files/ricerche/Guia ITAL.pdf>
- General Comment CRC/C/GC/10
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
- LUCCHELLI, *Limiti della difesa penale del minore straniero*, Milano.
http://www.cameraminorilemilano.it/wp-content/uploads/2015/10/ppmstraniero_3.doc
- Relazione Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14, *Esecuzione penale nel procedimento minorile*, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato8.pdf
- RIONDINO, *Developing tendencies of the Italian juvenile justice system*,
<http://www.pul.it/wp-content/uploads/2010/11/DEVELOPING-TENDENCIES-OF-THE-ITALIAN-JUVENILE-JUSTICE-SISTEM.pdf>

Allegato 1: Quadro internazionale ed europeo

	Firma /Data	Ratifica/Data	Adesione/Data	Riserva(e)/ Dichiarazioni	
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)	18 gennaio. 1967	15 settembre. 1978		art. 15/ art 19 par. 3 / Dich. Art. 28	
Convenzione sui diritti del Bambino (CRC)	26 gennaio 1990	5 settembre 1991		Nessuna	
Protocollo opzionale 3 CRC	28 febbraio 2012	4 febbraio 2016		Nessuna	
Convenzione europea sui diritti umani (ECHR)	04 novembre 1950	03 settembre 1953			
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	13 dicembre 2007	02 agosto 2008			è diventata vincolante con la ratifica del Trattato di Lisbona
Carta sociale europea	18 ottobre	22 ottobre 1965		Dich. Art. 20 F19	



My Lawyer,
My Rights



DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia

	1961				
--	------	--	--	--	--

Allegato 2: Protocollo TM Milano

 <p>Tribunale per i Minorenni MILANO</p>	 <p>Procura della Repubblica per i Minorenni MILANO</p>	
 <p>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO</p>	 <p>CAMERA PENALE DI MILANO GIAN DOMENICO BIANCHI</p>	 <p>camera minorile di milano</p>

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI PENALI E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI MINORENNI E DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Al fine di agevolare la liquidazione in tempi ragionevoli dei compensi professionali per i difensori d'ufficio dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale di Milano ed il Presidente della Camera Minorile di Milano, convengono sulla necessità di attenersi a criteri standardizzati, secondo le seguenti linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal **D.M. n. 55 del 10 marzo 2014**.

Contestualmente si ritiene opportuno individuare alcune linee guida – conformemente a quanto già previsto nel progetto tabellare e come tali suscettibili di variazioni che comunque saranno effettuate tenendo conto delle esigenze qui rappresentate - al fine di migliorare l'organizzazione delle udienze penali, razionalizzandone l'organizzazione e diminuendo nei limiti del possibile i tempi di attesa per i legali, le parti, i testimoni, attraverso le seguenti linee operative.

Udienze preliminari.

Le udienze preliminari sono tenute tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la previsione di due udienze nei giorni di martedì e mercoledì.

I giudici provvedono ad indicare oltre la data anche l'ora di celebrazione del processo tenendo conto della prevedibile complessità della trattazione.

Per facilitare la celebrazione dei processi di rapida definizione, ovvero quelli con imputati assenti per i quali il difensore non è munito di procura speciale per la definizione all'udienza preliminare, il giudice provvederà alla fissazione all'inizio della mattina, ovvero a chiamare il processo rispettando, nel limite del possibile, l'orario indicato nel decreto.

Udienze dibattimentali.

Le udienze dibattimentali sono tenute il lunedì, il giovedì ed un venerdì al mese.

Una volta al mese viene tenuta un'udienza c.d. di "smistamento" nella quale i procedimenti sono fissati per fasce orarie e per tipologia di provenienza (provenienti da udienza preliminare; provenienti da giudizio immediato; procedimenti con misure coercitive) in numero tale da garantire l'esaurimento entro la fasce oraria successiva.

Alla prima udienza non è prevista la citazione dei testi, vengono esaminate le questioni preliminari e ammesse le prove. Si procede con discussione e sentenza se il procedimento è di rapida definizione (prescrizione, irrilevanza, immaturità o perdono chiesti dal PM).

Ogni mese sono previste due udienze per processi con imputati assenti all'udienza preliminare e per i quali le difese hanno già anticipato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine. Tali udienze sono fissate con 4 scaglioni orari (9:00, 10:00, 11:00; 12:00).

Per le udienze con istruttorie la comparizione dei testi viene prevista in genere dalle ore 10:00 prevedendo nella prima ora gli incidenti di esecuzione, eventuali discussioni o processi per i quali non sono previsti testimoni.

Tutti i processi vengono fissati ad ora fissa tenendo conto del numero dei testi previsti e della complessità dell'istruttoria.

Durante l'udienza, i giudici, il Pubblico Ministero ed i difensori sono tenuti ad indossare la toga e a mantenere un comportamento coerente con la dignità delle rispettive funzioni, nonché della partecipazione al processo di soggetti minorenni.

Le istanze di libertà personale che non evidenziano particolare complessità, presentate dalle parti durante la discussione, vanno decise di regola contestualmente al dispositivo della sentenza

Al termine della discussione il Presidente comunica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio.

In caso di imputati detenuti, all'atto della redazione del dispositivo viene emesso l'ordine provvisorio di scarcerazione ed indicato il termine della custodia cautelare. Le relative date sono annotate sul modulo giallo allegato alla copertina interna del fascicolo.

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee, tenendo conto inoltre, con specifico riferimento ai processi a carico di minorenni, che:

1. per gli imputati (ed i condannati) minorenni è assai frequente l'ammissione al gratuito patrocinio sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art 118 dpr 30 maggio 2002, n. 115;
2. con la nuova disciplina non si è più riprodotta la riduzione "fino alla metà" per l'assistenza d'ufficio ai minori prevista dall'art 12.5 DM 140/12, mentre si è reintrodotta

to (aumentandolo) il rimborso forfettario per le spese nella misura del 15% del compenso totale;

3. si è operato un indubbio innalzamento dei compensi per il dibattimento penale collegiale, quale è sempre quello minorile anche per reati di semplice accertamento (di competenza monocratica o del giudice di pace innanzi al Tribunale Ordinario);
4. si è eliminata la diminuzione del 50% per i compensi in gratuito patrocinio (art 9.1), solamente in parte compensata dalla nuova formula dell'art 106 bis dpr 115/02 che prevede una riduzione per tale ipotesi del 30%;
5. che il DM 10.3.2014 è stato approvato in esecuzione degli *"articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che prevede da un lato (comma 3) che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (...)"* e dall'altro (comma 5) che *"Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Ciò premesso si ritiene opportuno tener conto delle caratteristiche peculiari del processo minorile che risultano fortemente influenzate dalla presenza o meno dell'imputato.

Se relativamente ai procedimenti con imputati assenti i procedimenti risultino spesso di facile definizione trattandosi per lo più di reati contro il patrimonio con istruttorie semplici, i processi con l'imputato minore presente richiedono da parte del difensore attività peculiari quali i colloqui con i genitori, con gli operatori dei servizi e anche l'istruttoria innanzi al GUP ha un andamento più articolato partecipando alla stessa anche altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi).

Si ritiene pertanto opportuno individuare delle ipotesi di base per i procedimenti con imputati assenti e privi di istruttoria, e pertanto di semplice e rapida definizione (assicurata anche grazie al rispetto del protocollo contestualmente concordato), e delle ipotesi in aumento per i processi più complessi, fermo restando che per i procedimenti di maggiore complessità il giudice applicherà i criteri stabiliti dal DM 55/2014.

Inoltre mentre in materia civilistica la liquidazione giudiziale degli onorari è la regola ed il pagamento del quantum liquidato è a carico del soccombente, per lo più soggetto privato, in sede penale la liquidazione degli onorari ad opera del Giudice del T.M. riguarda l'attività professionale prestata dai difensori d'ufficio di tutti gli imputati sino al raggiungimento della maggiore età, ovvero dei maggiorenni "equiparati" come segue, ai fini della liquidazione, e di quelli ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati così come previsto rispettivamente dagli artt. 74, 117 e 116 del T.U. sulle Spese di Giustizia D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, in relazione ai quali il pagamento del quantum liquidato è a carico dello Stato.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

- 1) Ambito di applicazione del D.M. n. 55/2014: i criteri stabiliti dal D.M. n.140 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione degli onorari sia devoluta all'Autorità Giudiziaria ed in particolare:

- a) imputati minorenni (e che non abbiano compiuto la maggiore età durante la fase processuale);
 - b) imputati dichiarati irreperibili;
 - c) imputati equiparati agli irreperibili quali gli imputati non reperibili, per i quali è previamente documentato l'esito negativo delle ricerche al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, qualora siano:
 - i) senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore d'ufficio;
 - ii) non residenti, con dimora/domicilio sconosciuti o inadeguati, soggetti a notifica ex art. 161, co.IV, c.p.p.;
 - iii) con domicilio eletto presso il difensore, ma non s.f.d., previo vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato da parte del difensore a mezzo raccomandata r.r. prima dell'udienza;
 - d) gli imputati difesi d'ufficio insolventi.
- 2) **Ambito di applicazione delle linee guida e criteri adottati:** in ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministero ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo alle plurime disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione del liquidato, si è ritenuto auspicabile, sia da parte dei Magistrati che da parte degli Avvocati, individuare criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato limitatamente al settore nel quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'Erario.
 - 3) Le linee guida, pertanto, costituiranno punto di riferimento esclusivamente per la **liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati minorenni, imputati ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. S. di G.), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S. di G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S. di G.).**
 - 4) I criteri adottati nelle linee guida per le attività professionali prestate avanti il T.M. di Milano saranno **applicati solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione** e terranno conto dell'assenza di vincolatività dei parametri ministeriali e della peculiarità del processo a carico dei minorenni, che di regola non richiede attività difensive particolarmente complesse, e della necessità di contemperare il giusto riconoscimento dell'attività effettivamente svolta con la necessità di contenimento della spesa pubblica.
 - 5) Le spese documentate saranno liquidate dal Giudice con il medesimo decreto.
 - 6) In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi di "studio" e "introductiva".
 - 7) Per la fase GIP, meramente eventuale e per la quale pare difficile procedere con le scansioni indicate in tabella, si ritiene opportuno individuare degli importi forfettari per le principali attività attinenti a tale fase.

- 8) Per la fase GUP ed il dibattimento si ritiene opportuno distinguere gli onorari a seconda della presenza o meno dell'imputato per la necessità del difensore di sentire l'assistito e gli operatori dei servizi solitamente presenti, anche durante la fase processuale.
- 9) Per la fase dibattimentale, se le parti hanno concordato l'integrale acquisizione degli atti di indagine, non è prevista la liquidazione per la fase istruttoria.
- 10) In presenza di più assistiti è previsto un aumento del 10% per ogni imputato sull'importo stabilito per il primo.
- 11) In presenza di più imputazioni si è prevista una percentuale in aumento (a seconda del numero di imputazioni) in considerazione della complessità del procedimento.
- 12) Per il dibattimento l'aumento per le udienze successive alla prima l'importo è dovuto salvo che il rinvio sia dovuto a impedimento della parte.
- 13) Per la fase di sorveglianza si sono individuati degli importi forfettari ed omnicomprensivi venendo normalmente definiti con unica udienza.
- 14) **Condizioni di applicabilità dell'accordo:**
 - a) il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute.
 - b) Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta e, in caso di udienza di convalida dell'arresto, entro la chiusura dell'udienza.
 - c) Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad indicare la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la data del provvedimento ammissivo, che allega.
 - d) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega.
 - e) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni, di aver inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito attraverso interpello all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al D.A.P.
 - f) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato difeso d'ufficio insolvente, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del proprio credito professionale.
- 15) La liquidazione è disposta dal Giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase (compresa la fase della convalida dell'arresto e del riesame/appello ex artt 309/310 cpp) cui si riferisce la richiesta del difensore; il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.
- 16) Se la documentazione è insufficiente e il difensore può integrarla, il Giudice riserva la liquidazione all'esito del deposito della documentazione mancante.
- 17) La liquidazione verrà differita per il tempo necessario, qualora alla presentazione dell'istanza il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli Uffici tempestivamente interpellati (Anagrafe/D.A.P.), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.
- 18) I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida definizione.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI

G.I.P.:

- interrogatorio delegato dal PM: **€. 330,00**
- interrogatorio avanti al GIP: **€. 330,00**
- incidente probatorio (anche se si esaurisce in più udienze): **€. 450,00**
- udienza di convalida: **€. 450,00**
- udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione (anche in caso di più udienze): **€. 350,00**
- udienza ex art. 27 c.p.p. min. (anche in caso di più udienze): **€. 200,00**

G.U.P.:

con imputato presente, in caso di definizione del processo con sentenza (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: €. 270,00

- aumento se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità **€. 120,00**
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase istruttoria: €. 330,00

Fase decisionale: €. 450,00

con imputato presente, in caso di definizione del processo con decreto di rinvio a giudizio (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: €. 270,00

- aumento se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità **€. 120,00**
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase istruttoria: €. 330,00

Fase decisionale: €. 200,00

G.U.P.:

con imputato assente, in caso di definizione del processo con sentenza (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: €. 270,00

- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase decisionale: €. 400,00

con imputato assente, in caso di definizione del processo con decreto di rinvio a giudizio (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: € 270,00

- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), + 30%
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, +40%

Fase decisionale: € 200,00

TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE

Fase di studio: € 150,00

- aumento se sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità € 120,00
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), + 30%
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, +40%

Fase introduttiva: (solo per l'opposizione): € 200,00

Fase istruttoria:

- per processi con consenso all'acquisizione degli atti € 0,00
- imputato assente con escussione di testimoni € 330,00
- imputato presente con escussione di testimoni € 450,00
- per ogni ulteriore udienza oltre la prima: € 100,00

Fase decisionale:

- con consenso all'acquisizione degli atti e imputato assente: € 400,00
- con istruttoria o con imputato presente: € 450,00

Fase esecutiva: € 30,00 per ora o frazione

riesame/appello di misure cautelari: € 450,00

TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, complessivamente:

- davanti al Magistrato di Sorveglianza per condannato non presente: € 150,00
- davanti al Magistrato di Sorveglianza per condannato presente: € 250,00
- davanti al Tribunale di Sorveglianza per condannato non presente: € 250,00
- davanti al Tribunale di Sorveglianza per condannato presente: € 350,00

Milano, 3 dicembre 2014



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente della Camera Minorile di Milano

